

## XXXIX.

## TORNATA DEL 12 MARZO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per il deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno — Continuazione del discorso del senatore Calenda — Discorsi dei senatori Pessina, Miraglia e Pierantoni — Presentazione di quattro distinti progetti di legge, per accordare la naturalità italiana ai signori Meyer, Nathan, Cantani e Schilizzi, e di tre disegni di legge, l'uno per autorizzazione alle provincie di Potenza, Mantova e Verona di eccedere con la sovrimposta del 1888 la media del triennio 1884-86; l'altro per la stessa autorizzazione ai comuni di Scrofano, Sorgono ed altri pel 1887; ed il terzo per autorizzare il Governo ad una maggiore spesa di L. 200,000 per i danni cagionati dalle valanghe in varie provincie del Regno — Annunzio di domanda d'interpellanza del senatore Gadda al ministro della istruzione pubblica intorno al corso superiore di architettura presso l'Istituto di belle arti in Firenze — Fissazione dello svolgimento al giorno 15 corrente.*

La seduta è aperta alle ore 2 e  $\frac{1}{2}$ .

È presente il ministro di grazia e giustizia. Più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e il ministro della istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

## Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

N. 23. La Deputazione provinciale di Mantova domanda che sia mantenuta l'abolizione dei decimi sull'imposta fondiaria.

» 24. La Deputazione provinciale di Bergamo fa istanza, ecc. (*Identica alla precedente*).

PRESIDENTE. Il senatore Cremona domanda un congedo di otto giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende concesso.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno »  
(N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta per primo: Seguito della discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

Nella tornata di giovedì fu rinviata ad oggi la prosecuzione del discorso del senatore Calenda; quindi gli do facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Onorevoli senatori. Nella tornata di giovedì, discutendo il progetto pel deferimento alle sezioni di Corte di cassazione stabilite in Roma della cognizione di tutti gli affari penali, io ebbi, come meglio potetti, a dimostrare al Senato la somma convenienza di esso; la necessità ad un tempo di talune emendazioni che valgano a rimuovere gli sconci e i danni derivanti dal modo onde fu congegnato; ed accennai più specialmente alla nessuna necessità che il giudizio a sezioni unite nelle materie civili fosse deferito alla Corte di cassazione di Roma; nessuna necessità inquantochè la legge riflette l'ordinamento della giustizia puramente penale; nessuna necessità inquantochè ci sarebbero stati dei danni morali ed economici che di questo inopportuno provvedimento sarebbero stati la inevitabile conseguenza.

Mi riserbai poi discutere un po' più a fondo il progetto stesso, sotto l'aspetto della uniformità, od unificazione che si voglia dire, della giurisprudenza, e sotto l'altro ancora, di essere questo il primo passo nella riforma degli ordinamenti giudiziari. E dissi primo passo nella riforma, dacchè se il guardasigilli, opportunamente, tolse occasione dal progetto di nuovo Codice penale, oggi in discussione presso la Camera dei deputati, per venire alla unica Cassazione nel penale, la riforma volle assolutamente indipendente dall'approvazione del Codice medesimo, investendo dell'esame di essa il Senato, e fissando l'epoca di sua attuazione, sia o non - pur augurandoci che prestissimo il fosse - approvato quel Codice.

Dunque il progetto di legge, di cui oggi ci dobbiamo occupare, va riguardato sotto il duplice aspetto di riforma giudiziaria, e d'istrumento atto a raggiungere quella uniformità di giurisprudenza che mantenga incolume l'unità giuridica del paese, necessaria non meno della sua unità politica.

Ora, in quanto si attiene alla riforma giudiziaria, è ormai un assioma per la coscienza giuridica della nazione la riforma dover poggiare sopra tre salde basi, cioè: l'indipendenza piena de' giudici; l'elevatezza delle loro qualità intellettuali e morali, perchè sieno davvero i degni interpreti della legge; il miglioramento di loro condizioni economiche, impossibile essendo avere magistrati d'alto intelletto

se li si condanni a rasentare l'indigenza; e questo ho detto essere il *sommo desiderato*, e mi giovi al riguardo ricordare un brano della dotta, ampia relazione, scritta dall'onorevole deputato ed esimio giurista, il Righi, in cui si enuncia il risultato dei lunghi studi fatti dalla Commissione consultiva, creata dal ministro guardasigilli Savelli, allo scopo di porre le basi di una piena riforma giudiziaria, brano che suona così:

« Accennati i principî più adatti a raggiungere lo scopo, amasi dichiarare e ripetere, che non si fa questione alcuna di modalità, purchè con qualsiasi metodo *razionale e pratico* si possano ottenere quei due fattori, che costituiscono l'avvenire vero ed immanchevole di dignità ed elevatezza morale, che è chiamata a raggiungere la nostra magistratura, l'aumento cioè radicale degli stipendi, la diminuzione riflessibile del numero dei magistrati ».

Perciocchè la Commissione riteneva, e giustamente, che, come nell'ordine puramente fisico, così nell'ordine morale, ci sono taluni limiti oltre i quali non si va; e come, tra le centinaia di migliaia di cittadini chiamati al militare servizio, non accade mai in ciascun anno oltrepassare una quasi costante percentualità tra gl'iscritti che per statura raggiungano l'altezza massima, così anche nell'ordine morale è impossibile, che taluni rapporti, talune relazioni, talune percentuali possano andare al di là di una determinata cifra.

Onde, credere di potere avere un esercito di alti magistrati, tutti pari all'altezza della funzione loro, è assurda cosa: quindi la necessità di restringere, fin dove è possibile, il numero de' giudici, perchè buoni siano tutti, e, massime nella più alta gerarchia, perchè siano ottimi.

E così è avvenuto che ogni progetto di riforma fu sempre informato al concetto, che il numero de' magistrati e de' collegi, ne' quali si accolgono, s'avesse fin dove è possibile a ridurre: e, come mezzo a ciò, si avessero da coordinare le riforme organiche con quelle delle leggi del procedimento giudiziario, acciò la materia contenziosa perdesse le proporzioni allarmanti dolorosamente raggiunte.

Ora come e per qual guisa si secondi questo, che è scopo primo di ogni riforma giudiziaria, col progetto in esame, non so davvero ravvi-

sare; e debbo pur affermare, che, se non lo si emendi, non raggiungerà neppur l'altro e più diretto suo scopo, la unificazione della giurisprudenza.

Difatti il progetto ci propone di costituire la Corte di cassazione di Roma, pe' giudizi penali; con due sezioni, le quali, abbiano tal numero di consiglieri da tenere ogni giorno udienza. E poichè non può un magistrato per la natura dell'arduo, intellettuale lavoro, intervenire a più di tre udienze per settimana, sarà necessità di avere per lo meno quattordici consiglieri in ciascuna sezione, i quali in giorni alternati, a sette a sette, attendano alla bisogna; ed ecco già per queste sole due sezioni penali la necessità per lo meno di 28 consiglieri.

Ma questo congegno, mentre crea apparentemente due sole sezioni, in realtà ne fa quattro; dacchè, ripeto, saranno quattro i turni, di sette consiglieri per volta, che dovranno attendere alla discussione dei ricorsi in materia penale; onde, mutato nome, sarà anchè in Roma non una, ma quadruplicata la Cassazione sulle cose penali.

Ma non è tutto. Per un eccesso di prudenza, e poichè purtroppo la marea de' ricorsi penali ogni dì più monta, ci si propone di dividere le medesime due sezioni in altre due, una ordinaria e l'altra straordinaria; il che importa dovere ai quattordici di ciascuna sezione aggiungere nella pianta organica tale altro numero di consiglieri, da render possibile lo scindere l'una in due; e, nella previsione di cotesto eventuale bisogno, far più numerose le sezioni penali di quel che l'ordinario costante giornaliero servizio richiederebbe.

Quindi, a non voler raddoppiare il numero dei consiglieri, sarà mestieri che almeno ce ne siano, oltre ai 28, altri 14 di riserva. Sicchè spese eccessive per l'erario, e - ciò che è peggio - tale spartizione, per cui le quattro sezioni in realtà potranno divenire sei ed otto.

Per quanto sia unico il capo nominale di questa Corte di cassazione, io non so come si potrebbe conservare l'uniformità dei giudizi e della giurisprudenza, quando non una sezione sola, nè due, ma quattro od otto dovessero occuparsi delle materie penali.

Io dicevo che dal momento dovranno per lo meno 28 consiglieri attendere alle materie pe-

nali nella Corte di cassazione di Roma, e ce ne dovranno essere - come ce ne sono - per le materie civili altri 14; e quando per il servizio delle cose civili nelle Cassazioni, che dirò regionali, ce ne dovranno pur essere 16 a Napoli, 16 a Torino, 12 a Palermo, 8 a Firenze per ramo civile, si finirà per avere non una breve accolta di consiglieri, ma per lo meno 84; e; se si vorrà tenere conto di quelli di riserva, si andrà oltre i cento.

Io lascio giudice il Senato se sia possibile di avere davvero questi cento magistrati, tutti pari all'altezza di loro funzioni, massime se si tien conto che pure occorrono 40 e più primi presidenti e procuratori generali di Corti d'appello, e circa 40 presidenti di sezione; e se sia cotesto un organismo definitivo degno di plauso, tale da raggiungere quell'altezza d'ingegno e di dottrina, che pure è il primissimo dei desiderati in una riforma giudiziaria.

Ma, se grave da un lato è lo sconcio, è ancor più grave lo sconcio per lo scopo immediato che vuolsi col disegno di legge raggiungere.

Io venivo non più tardi del giorno 7 a Roma per attendere al mio ufficio di senatore; e per ammazzare, come si dice, il tempo, entrando in vagone presi un giornale, il *Roma*; e l'occhio cadde sopra un telegramma spedito da un supposto senatore - che è invece deputato e distintissimo avvocato penale, l'onor. Cuccia - il quale inviavalo in Palermo al giornale *L'amico del Popolo*, così concepito:

« Pel dì 8 corrente è stato convocato il Senato; il primo disegno messo all'ordine del giorno è l'unificazione della Cassazione per gli affari penali. Per quanto amico del Governo, non trattandosi di una riforma politica, ma semplicemente di una questione di ordine amministrativo, abbiamo il diritto ed il dovere di opporci a tale progetto che, del resto (noti, onorevole ministro), non contiene una riforma, ma un semplice spostamento della magistratura suprema con gravissimo danno della coltura giuridica del nostro paese, e della classe miseramente ordinariamente interessata nei giudizi penali.

« Ti prego, quindi, di eccitare i nostri senatori d'intervenire al Senato nella seduta del giorno 8 corrente ».

Molte cose inesatte sono in questo telegramma;

ma pure qualcuna ce ne è degna di considerazione.

Non pericola, no, la coltura giuridica nè di Palermo, nè di Napoli, nè di Torino, nè delle altre principali città del Regno.

Dove è una Corte d'appello, è impossibile che scada la scienza del diritto. Il fòro rimarrà sempre quello che fu; perchè innanzi alla Corte d'appello si trattano, oltre alle questioni di fatto, tutte le più alte questioni giuridiche come davanti alla Corte di cassazione, cui non possono pervenire se prima non furono in quella dibattute.

Nè mi preoccupa la pietà pei condannati; chè anzi si farà atto davvero pietoso togliendo la possibilità di moltissimi giudizi a carico di questa misera gente. Perciocchè, signori colleghi, alla gran massa de' delinquenti condannati, quasi sempre indigenti e detenuti, e officiosamente difesi, poco importa se il suo processo debba viaggiare alla volta di Torino, o di Palermo, o di Roma. Essi non conoscono che l'avvocato che ebbe a difenderli davanti al tribunale o alle assise; e questi designa, se non dovrà essere officioso, il difensore in Cassazione nella persona del collega con cui è in corrispondenza consueta, ed il suo corrispondente, l'avvocato locale, lo sceglierà nella sede della Cassazione penale, quale che essa sia, Napoli o Palermo, Firenze o Roma.

E dirò pure che i condannati non assolutamente indigenti dovranno essere grati alla riforma, se essa sarà quale realmente vuole essere, che tronchi cioè il passo ai ricorsi, spinti per solo guadagnar tempo; chè ei bisogna esserci stati in mezzo per vedere quel che tuttodi avviene, e come titolo legittimo a compenso si ritenga il solo far differire la causa, trascinandola per mesi sui ruoli della Cassazione: e quando si possa si strappi al condannato - libero, o detenuto che sia - a pretesto di deposito da eseguire per rendere ricevibile il ricorso, quel danaro che poi si ritiene a compenso di que' tali differimenti, senz'averlo neppure versato all'erario, per essere i ricorsi *ab initio* venuti su col vizio congenito della irreceivibilità o della decadenza.

Ma ci ha in quel telegramma un altro addebito, ed è questo, che non si tratti di riforme, ma di un semplice spostamento di interessi, di un semplice spostamento di magistratura.

È questo, dirò, il lato vulnerabile del progetto; ed è, onor. guardasigilli, il suo tallone di Achille che vuole essere corazzato per resistere all'assalto; poichè davvero non è, come riforma giudiziaria, il progetto impernato su cardini avanti indicati.

E sarà facile dimostrarlo, chi ricordi ciò che, non utopisti ma proprio il Senato ebbe fatto, quando intese a dotare l'Italia dell'unico supremo magistrato.

All'uopo furono tenute nel 1872 venti o più sedute: per ogni verso fu la legge discussa e quasi direi notomizzata; e si pervenne ad una Corte di cassazione in Roma che delle cose civili e delle penali di tutto il reame prendesse esclusiva cognizione. Ma credete forse che il Senato abbia allora pensato ad organizzare la futura Corte di cassazione con cinque o sei sezioni e con un centinaio di consiglieri? Mai no. Il Senato la organizzò con un primo presidente, con tre presidenti di sezione, e con non più di 42 consiglieri, spartiti in tre sezioni, in quella cioè dei ricorsi, nella civile, e nella penale.

Saremo noi uomini di minore fede dei nostri antecessori, i quali con tanto studio ed amore avevano atteso alla soluzione del problema affrontato intero, non dimezzato; quando la soluzione fu dal Governo accettata e fu pure accolta dal Comitato privato della Camera elettiva, e non fu legge dello Stato sol perchè in mal punto intervenne la chiusura della sessione parlamentare?

Il Senato ebbe allora fede che quella nuova Corte di cassazione, quel nuovo supremo magistrato fosse un organismo bastevole a smaltire tutta la materia contenziosa e di altra natura, di sua propria naturale competenza. Noi invece ne facciamo pel solo penale un mestro dalle quattro canne, da divenire otto all'uopo, perchè tracanni e smaltisca l'abbondevole pasto!

Questa davvero non sarà la riforma agognata, e sarà da trovare altra via, e più efficace, perchè la riforma non si riduca al semplice trasferimento in Roma delle stesse sezioni penali ora spartite in cinque collegi, facendole in realtà, in taluni casi, crescere pure di numero.

Or bene, io dico che non potrà mai esserci riforma finchè ci sarà tal numero di affari da richiedere tanta quantità di consiglieri: finchè ci saranno dieci e più mila ricorsi penali, sic-

come il guardasigilli ricordava nella sua relazione, di ridurre il numero dei giudici non è a parlare: e senza questa riduzione, mancherà pur l'avviamento efficace a quella riforma giudiziale, di cui questa della Cassazione segna il primo passo.

Ed allora, qual altro rimedio rimane perchè il disegno di legge divenga riforma?

Il rimedio non può essere altro se non quello di ridurre il numero dei ricorsi di competenza della Corte di cassazione; ed è a questo esame che io mi sono accinto, vale a dire, ad escogitare il mezzo legittimo da permettere la istituzione di un unico magistrato supremo in penale, con un numero moderato di consiglieri e con potenza bastevole a smaltire i ricorsi senza incaglio dell'amministrazione della giustizia.

Da che è derivato cotesto straordinario aumento di ricorsi nelle materie penali? È la domanda che io mi sono fatta.

Deriva esso da ignoranza di giudici, da ciò che sentenze errate di magistrati di merito danno legittimo ingresso ai molteplici ricorsi per cassazione?

Ma sentirete appresso come ciò non sia, poichè in massa i ricorsi vengono rigettati; quindi le sentenze sono pronunciate con osservanza del diritto e del rito.

È derivato forse da cresciuta delinquenza, per essere cioè maggiore il numero delle sentenze, più numerosi quindi i ricorsi?

Ciò non è, perchè le sentenze di condanna non sono in maggior numero di prima, nè la delinquenza è cresciuta; ed intanto tra le sentenze e i ricorsi non corre la misura di ragguaglio che prima esisteva.

Egli è allora da trovare la causa di questo fatto in un altro ordine di idee, che è quanto verrò fra poco esponendo. E che i ricorsi non siano oggi in proporzione delle sentenze, che non siano ispirati a quel sentimento che solo può ispirarli e legittimarli, cioè al sentimento del diritto offeso, della giustizia manomessa, uditemi signori colleghi, e ne avrete la chiara dimostrazione.

Nel 1842 fu pubblicata la statistica penale delle provincie napolitane; quella statistica portava, di fronte a 4412 sentenze criminali, non più che 290 ricorsi per Cassazione. Nel 1886 invece nelle medesime provincie meridionali,

imperando non più i Codici napoletani, ma i Codici penale e di procedura penale italiani, le Corti di assise pronunciarono 1471 sentenze; e dai registri della Corte di cassazione di Napoli si rileva essere stati in quell'anno medesimo prodotti 1165 ricorsi criminali!

Se si fossero serbate le proporzioni del 1842 fra i ricorsi e le sentenze, i ricorsi non avrebbero dovuto essere più di 96; e ne avemmo invece 1165! Dunque con le leggi presenti, con le leggi di rito penale attuale, si ricorre 12 volte più di quanto non si ricorresse con le leggi del 1819 in Napoli!

Questo è un fatto inconcusso; e posso aggiungere che quest'anno, nella sola Corte di cassazione di Napoli, si sono ricevuti non meno di 5037 nuovi ricorsi, i quali formano quasi la metà di tutti i ricorsi in materia penale nel Regno d'Italia.

Che cosa vuol dire ciò, o signori? Vuol dire che vi ha un difetto organico nelle nostre leggi che spinge con tanta facilità a ricorrere; e che vi ha nel ricorrere un fine recondito, diverso al tutto dal sentimento di volere rivendicato il diritto, e fatta la giustizia.

E la ragion movente io la ho ritrovata, e non ne pretendo a me solo il vanto; perocchè io non sono che l'eco della coscienza di quanti han dovuto trattare codeste materie, e hanno consumato i loro anni negli uffici del Pubblico Ministero e nelle Corti d'assise.

La causa dunque sta nella legge, e propriamente in due articoli, il 71 del Codice penale del 1859, e il 678 del Codice di procedura penale dell'anno stesso. Il primo consacra questo principio: « Ogni condanna penale riguardo ai detenuti comincia a decorrere dalla data della sentenza, salvo quanto è disposto per la pena del carcere nell'ultimo alinea dell'articolo 56 ».

Quest'articolo, dunque, dice che il condannato ai lavori forzati, o alla reclusione, solo perchè si trova detenuto sarà considerato in espiatione di pena dal giorno in cui sarà emanata la sentenza, prima cioè che questa sentenza, pel tramite dei diversi gradi giurisdizionali, diventi un giudicato.

Onde vedono di leggieri come colui che deve trascinare la catena del forzato, colui che deve espiare forse lunghi anni di pena in una casa di reclusione, nel silenzio e lavorando, ponga il massimo studio a protrarre la detenzione pre-

ventiva; quella tale custodia, cioè, destinata solo a dare certezza che sia presente in giudizio il presunto colpevole. Di qui le centinaia e le migliaia di ricorsi; e più essi saranno, meno sarà facile ai magistrati di venirne in cognizione; e le prescrizioni e le non impossibili dispersioni di processi faranno il resto; e così le più gravi pene criminali si avranno in buona parte espiate nel semplice carcere di custodia.

Ecco, o signori, gli effetti esiziali di cotesto art. 71, che non era scritto nel Codice penale napoletano del 1819, e non è neppure scritto in altro Codice vigente in Italia.

Nelle leggi napoletane del 1819 era detto all'art. 52: « Ogni condanna s'intende cominciata ad espiare per i detenuti il giorno in cui è divenuta irrevocabile, per i non detenuti dal momento dell'esecuzione effettiva ».

E il vigente Codice penale toscano, su cui - a preferenza del sardo - in buona parte si modella il progetto del nuovo Codice penale italiano, nel suo art. 20 porta scritto: « Nella pena di casa di forza, o di carcere, il tempo penale si conta dal momento in cui la sentenza diviene eseguibile pei condannati (vale a dire che diventa irrevocabile), i quali si trovano in carcere di custodia; e dal momento dell'arresto esecutivo per coloro che ricevono la condanna in istato di libertà ».

Tale e quale era scritto nelle leggi penali del 1819, imperanti nel reame delle due Sicilie.

Ecco due disposizioni di legge sulla stessa essenziale materia - il modo, il tempo e la durata della pena - tra loro cozzanti, ne' due Codici punitivi attualmente imperanti in Italia, con questo deplorabile effetto, che là dove impera il detto art. 71 invece dell'art. 52 delle leggi napolitane, oggi si ha un numero di ricorsi dodici volte maggiore di quello di prima.

Era così chiaro il danno di cotal disposizione che nel 1872 l'Ufficio centrale in maggioranza, assente il ministro, volle cancellarla: ma uno dei componenti la Commissione, e qualche altro senatore, sostenne non si dovesse mutare quel disposto informato ad umanità e progresso; e non si osò dire giustizia, dacchè la giustizia e la logica non consentono che si abbia per espiata in parte una pena, mentre la sentenza di condanna non è divenuta ancora esecutiva; ed espiata in modo diverso al tutto da

quel che i regolamenti carcerari vogliono che essa sia.

Allora si sciamò: Ma quale avvocato vorrà assumere la responsabilità di un ricorso, se per effetto di esso, si vedrà protratta la detenzione preventiva del giudicando, per un tempo che non dovrà andare in isconto della pena?

Il produrrà - rispondo io - ogni avvocato che senta alto l'ufficio suo, ed abbia sicura la coscienza della ingiusta sentenza, della condanna non proporzionata al reato commesso.

Non illudiamoci: i primi veri estimatori della giustizia o ingiustizia della sentenza sono i delinquenti condannati, sono essi i primi a sentire entro di sé se la pena inflitta è adeguata al malefizio: e ricorreranno se davvero paia in loro danno il diritto manomesso; e non ricorreranno essi, e a ricorrere non li conforterà l'avvocato che veda avere la giustizia, pur tenendo conto dell'umana fragilità, data condanna pari alla gravezza del danno, pari alla malvagità del colpevole.

D'altronde è pure da considerare che, il ricorso rigettato, il detenuto risentirebbe le conseguenze del fallo proprio, per aver affermato violatrice della legge la sentenza, che l'aveva invece pienamente osservata; ed accolto invece il ricorso e annullata la sentenza - tutti il sappiamo - non vi ha magistrato nel giudizio di rinvio che, usando dell'ampia latitudine che il Codice a lui consenta, non tenga conto nel fissar la pena del più o meno lungo tempo trascorso in carcere dalla data del reato alla emanazione della nuova sentenza.

Nè credo il mio dire faccia ostacolo al nuovo progetto di Codice penale.

Anche allora - nel 1872 - poichè gli umori erano vari, il guardasigilli De Falco, che prima era tutto con l'Ufficio centrale, si rifugiò nel nuovo aspettato Codice penale, e disse: Poichè vicino è il tempo di discuterlo (una voce interruppe: Ci vorranno ancora dieci anni), riserbiamo la questione.

Di anni ne sono passati diciotto, e il Codice penale non è ancora venuto. Auguriamoci che la speranza, tanti anni nutrita, divenga prestissimo un fatto.

Ma ciò che vorrà dire?

Vorrà dire questo, che, poichè la legge è indipendente dal nuovo Codice penale, e vi hanno due disposizioni cozzanti nei due Codici impe-

ranti in Italia, il toscano ed il sardo, le cose si hanno a guardare quali oggi sono, pur riserbando l'avvenire: e poichè l'articolo del Codice toscano è conforme alla logica ed alla giustizia, quello del Codice sardo è ad esse contrario, e fu causa di tanto danno, si abbia quest'ultimo articolo a cancellare.

D'altra banda - giova porci ben mente - non si farebbe oggi cosa che si abbia a disfare domani; imperocchè il progetto di novello Codice non si occupa già del caso contemplato nel detto art. 71, ma comprende e risolve la questione generale, certo dignissima di esame, del carcere preventivo.

È detto infatti nell'art. 39:

« Nelle pene ristrettive della libertà personale e nelle pecuniarie si computa la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile. Un giorno di carcere si computa per tre giorni di confine e di esilio locale, e rispetto alle pene pecuniarie si applica il ragguaglio stabilito nell'art. 22 » (vale a dire un giorno per ogni 10 lire di pena).

Quest'articolo comprende dunque la questione generica del carcere preventivo, e la risolve in conformità del Codice belga: ove da semplice progetto che è, divenisse il Codice penale del Regno d'Italia, in quel giorno più non esisterebbero i Codici sardo e toscano: quanto la legge che discutiamo venisse intorno a quell'articolo 71 statuendo, non avrebbe più giuridica efficacia: rimarrà salva e impregiudicata la questione generica del carcere preventivo: la discuteremo serenamente col nuovo Codice penale: vedremo se debba la detenzione per tutta la sua durata andare in sconto della pena o per una parte sola, con le modalità proprie del Codice toscano, o con altra più giusta misura: e disamineremo se sia al tutto conforme a giustizia, e non ripugni ad alti interessi sociali, che la custodia preventiva sia alla guisa stessa computata al condannato al carcere semplice, alla detenzione, e al condannato alla reclusione o ad altra più grave pena.

Voglio dire che la disposizione che ora piacerebbe al Senato di prendere non pregiudicherebbe in nulla la questione del carcere preventivo: questa verrebbe al nostro esame, e la risoluzione ultima sarebbe informata sempre agli alti fini di equità, di giustizia e di tutela della sicurezza sociale.

Ci è poi l'art. 678 del Codice di procedura penale che suona così: « L'accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata, o pel genere sia superiore a quella stata inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di cassazione per parte del Pubblico Ministero ».

Onde è canone di legge che il ricorso può recargli bene, danno giammai; anche quando il delinquente, insofferente di qualunque ancor mite repressione, siasi ribellato alla sentenza che riteneva (per quegli eventi che sono il fatto quotidiano e non accade qui dire come e perchè sia) una figura di reato non pari alla gravità sua, e fosse nel nuovo giudizio affermato omicida od assassino, invece che omicida involontario, o omicida quasi per difesa di sè o di altrui, come era stato prima erroneamente ritenuto.

E come volete che i condannati non ricorrano al supremo presidio della Cassazione, certi come sono di guadagnare tempo e di correre pure l'alea, per un possibile annullamento, di essere al tutto assoluti, senza tema di più grave condanna?

Erano questi sconci così gravi che nel 1865, nella Commissione coordinatrice dei Codici, di cui ero membro, si tentò di eliminarli; perciocchè quanti erano procuratori generali ad una voce esclamavano contro codesta invasione di infondati ricorsi; ma non si poté per difetto di poteri, dacchè il Codice penale era estraneo all'opera coordinatrice, e in quell'art. 768 del Codice di procedura parve contenersi uno dei principii direttivi, che nel mandato conferitole s'ingungeva di rispettare; e fu detto aversi ad aspettare più propizia occasione.

Ora, chiedo io, quale occasione più propizia di questa per apportare rimedio a male gravissimo, se questa non è, che si discute dell'ordinamento della suprema Corte di cassazione; alla quale dobbiamo apprestare lavoro adeguato alla normale sua funzione, non eccessivo così che richieda straordinario numero di magistrati, e per la necessaria sua spartizione in molteplici sezioni l'effetto della riforma e in quanto a unità di giurisprudenza, e in quanto a miglioramento delle condizioni intellettuali ed economiche dei magistrati, sia pressochè del tutto frustrato?

E che sia proprio vero i ricorsi in Cassazione abbiano luogo oggi non per sentimento di giustizia manomessa, non per sentimento di diritto offeso, ma solo per guadagnare tempo, eccone la dimostrazione.

Nel contenzioso civile, ove solo discutesi del mio e del tuo, e non si ha altro scopo che vedere riconosciuto il diritto proprio col minore spreco di tempo e di danaro, dove quindi non si ricorre contro le sentenze, se non quando certa è, o tale sembra, la violazione di un principio di diritto, si ha questo: che di tre sentenze denunciate alla Cassazione, una è certamente annullata; un'altra, forse sì e forse no.

Infatti nel 1886 in Torino di ricorsi civili ne furono accolti il 38 per cento; in Roma il 43 per cento; in Napoli il 38 per cento; in Palermo il 38 per cento.

E nel 1887: in Torino il 36 per cento; in Roma il 44.61 per cento; in Napoli il 45 1/2 per cento; e a Palermo il 33 1/4 per cento; di Firenze mi mancano gli elementi.

Non diversamente dovrebbe essere dei ricorsi penali, se davvero fossero ispirati al solo medesimo concetto di vedere rispettata la legge, che dicesi dalla sentenza di condanna violata.

Ed invece i resoconti dei procuratori generali delle varie Cassazioni dicono che:

A Torino, nel 1887, di ogni 13 ricorsi contro sentenze di Corti d'assise, uno ne fu accolto, dodici rigettati; di quelli contro le Corti correzionali, di ogni 14, uno era accolto, 13 rigettati.

A Roma, di ricorsi contro sentenze d'assise, ne erano accolti 11 per cento. Nelle materie correzionali e *contravvenzionali*, in cui le pene sono minime, la proporzione è del 18 per cento.

A Firenze, in complesso pur co' ricorsi del Pubblico Ministero, la proporzione è del 19 per cento.

A Napoli, la proporzione dei ricorsi accolti contro sentenze di Corte d'assise, o correzionali è del 7 3/4 per cento, ossia di un ricorso contro 13 rigettati.

A Palermo le proporzioni mutano un tantino, cioè un 19 per cento accolti nelle materie criminali e solamente un 13 per cento nella materia correzionale.

Dunque, in media si ha meno del 10 per cento dei ricorsi penali accolti, *un solo* per ogni dieci.

Quale prova migliore a conferma del fatto

che i ricorsi si producono non per voler la legge osservata, ma per fare quasi sempre frode alla legge, e ritardare la esecuzione della sentenza, e sottrarsi almeno in parte agli effetti delle condanne inflitte?

Ora, quali motivi giuridici si adducono a giustificare l'art. 678, che non consente infliggere nel giudizio di rinvio una pena più grave di quella riportata con la sentenza annullata? Il motivo unico e solo è questo: che un rimedio, introdotto in favore del condannato, non gli si abbia a volgere in danno.

Ed io, di rimando, osservo che i ricorsi pur hanno a precipuo scopo la tutela della legge; e quando egli, il condannato, se ne fa vindice, lo scopo primo lo ha raggiunto poichè la sentenza è messa nel nulla: ma da ciò non deriva già che egli debba sfuggire alle conseguenze legittime di una più stretta osservanza della legge nel nuovo giudizio, poichè in fine egli lo invocava questo perchè affermava non essersi, per le incorse violazioni, fatta a lui giustizia.

E così poco è logica la conseguenza che si vuol trarre, che nel nostro Codice militare, il quale pur s'informa alle norme generali del diritto penale comune, cotale disposto di legge non è: ed esso non era nei Codici italiani anteriori al Codice di procedura penale sardo del 1859 pubblicato - notisi - in virtù di pieni poteri, senza l'opera del Parlamento, come non era, e non è, nel Codice di procedura francese.

Orbene, se esistesse un provvedimento simile nei Codici esteri, io direi: adottiamolo se conviene alle condizioni nostre giuridiche e sociali: ma quando esso è al tutto speciale a noi, e così esiziali effetti ha prodotti, persistere in esso, ai mali lamentati rifiutando il riparo?

Non posso crederlo, massime dopo dichiarazioni solenni, e degne dell'uomo che tiene i sigilli dello Stato.

Non più tardi di ieri a sera io leggeva un brano della splendida relazione premessa al Codice penale ora in discussione alla Camera dei deputati.

L'onor. Zanardelli, che ben è degno di condurre in porto e il Codice penale novello, e questo inizio di riforma giudiziaria - egli, proseguito da tanta stima e simpatia nel fòro, nella magistratura, nel Parlamento, nel paese -



così in forma scultoria dice in quel brano della relazione:

« Infine avrei creduto colpevole trascuranza il non tener conto delle esperienze e del senno degli altri popoli civili, poichè soprattutto quando le legislazioni dei vari Stati porgono risoluzioni eguali e concordi, la più elementare prudenza consiglia di trar profitto da così autorevoli ammaestramenti *compatibilmente con le necessità e colle particolari necessità politiche, morali e sociali del paese* ».

E veda il guardasigilli se le nostre condizioni politiche, morali e sociali sono eguali a quelle di altri popoli, per avventura non più civili di noi, ma pur tanto meno dai misfatti infestati!

Il medesimo guardasigilli parlando delle pene diceva:

« Ho procurato del pari, con proposito costante, che il progetto in tutte le sue disposizioni mentre s'ispirasse a quei sensi di umanità e mitezza che distinguono la civiltà moderna, restituendo alle pene in sicurezza ed efficacia quanto in alcuni casi possano perdere in severità, ad un tempo non *disarmi la giustizia*, in guisa che *la pietà per i delinquenti riesca crudeltà per gli onesti* ».

E non siamo noi proprio in questo caso che, per un umanitarismo a tutto beneficio dei delinquenti, creiamo una posizione di cose insostenibile per i magistrati, insostenibile per i contribuenti; una posizione di cose la quale non ci permetterà mai una vera riforma giudiziaria, e quella tanto desiderata della uniforme giurisprudenza, poichè è impossibile che un'unica sezione penale esaurisca la ingente massa di oltre a diecimila ricorsi per anno?

Signori colleghi. Ho anche troppo abusato della vostra pazienza: ed ho fede che uomini, informati in tutta la loro vita ai sensi del più alto patriottismo, avranno tanta virtù da portare rimedio ad uno stato di cose cotanto anormale.

I propositi del guardasigilli che io veggio scolpiti in questa relazione sono tali che debbono affidarci che davvero egli voglia della Corte di cassazione una riforma piena e completa.

Io credo che il Senato debba assumere a sè l'ufficio del mitologico fato, del fato che accompagna i volenterosi e trascina i riluttanti; e deve

volerlo nell'interesse del paese, nell'interesse di un grande ed alto bisogno sociale, finora troppo trasandato, perchè abbiamo sinora carezzati ideali, nobilissimi per sè, ma non rispondenti per certo alla triste realtà della vita che viviamo.

Io credo che, come i piccoli interessi materiali vanno sacrificati ai grandi, e questi agli altissimi morali; così tutti quanti dobbiamo far sacrificio di alcuna cosa, che ci sia stata cara, delle speranze, delle illusioni, e pur delle opinioni poggiate alle nobili aspirazioni della scienza puramente speculativa: io credo che dobbiamo scordarci talora di essere scienziati e cultori del dritto puro, per ricordarci solo del nostro ufficio di legislatori e poter dare una buona volta a cotesta benedetta amministrazione della giustizia - che è pure il primo bisogno dei popoli, ed il più saldo fondamento delle società civili - il suo stabile, decoroso, definitivo assetto.

PRESIDENTE. Per ordine d'iscrizione la parola spetta all'onorevole senatore Pessina.

Senatore PESSINA. Onorevoli colleghi. Con mio rincrescimento io prendo la parola in questa discussione.

Avrei voluto dare il mio voto favorevole ad una proposta di legge che ci viene fatta dall'illustre guardasigilli; non solo perchè mi lega a lui antica ed inalterabile amicizia personale; ma anche perchè ho comuni con lui quasi tutte le idee che concernono l'indirizzo da darsi all'amministrazione della giustizia.

Pure un'altra ragione mi spingerebbe ad essere favorevole alla legge, ed è perchè vi si afferma un concetto, cioè la irrescindibilità della unità dal sistema della Cassazione.

Ma la mia coscienza di giurista me lo vieta; imperocchè sonovi alcuni pronunziati che formano come l'evangelio del giurista.

Egli non può rassegnarsi a vederli menomamente vulnerati; ha fede in essi come in pronunziati che non ammettono discussione; e tra questi vi è la coerenza di sistema, il non doversi ad un tempo affermare e negare un concetto.

Diranno parecchi di coloro i quali si fanno propugnatori dello sperimentalismo, che noi, seguitori di certi principi come ineluttabili, siamo schiavi di abitudini intellettuali.

Chiaminsi pure abitudini intellettuali i con-

vincimenti che formano la vita della intelligenza; ma se l'intelligenza è adusata a lasciarsi governare da' principî nel dominio dei fatti, a me pare che rinunciare ad essi sarebbe come un rinunciare a farsi guidare dal lume della ragione nel lavoro indirizzato all'organamento delle istituzioni sociali.

L'oratore che mi ha preceduto, con quella competenza che gli è propria, ha svolto importanti considerazioni. Esse mettono in mostra alcune difficoltà ed alcuni scontri di questa proposta di legge che è sottoposta alla disamina del Senato. Non tutte quelle considerazioni sono tali che io possa associarmi ad esse, e soprattutto parecchie di quelle che sono state svolte nella tornata odierna; ma io non farò questione di esse.

Esse possono condensarsi in un concetto fondamentale, cioè che prima di dare attuazione alla unificazione delle Cassazioni in materia penale bisognerebbe apparecchiare alcune riforme al Codice penale ed al Codice di procedura penale, la cui mercè sia possibile menomare quel numero ingente di ricorsi sui quali sarebbe chiamata ad occuparsi la duplice e forse quadruplici sezione penale della Corte di cassazione in Roma.

Vi sono altri scontri ai quali l'onor. preopinante accenna e che, a parer mio, sono anche difficoltà nel senso pratico. Esse concernono più quella parte dello schema di legge che è relativa al giudizio a sezioni riunite, allorchè le attuali sezioni civili abbiano pronunziato il rinvio, e le Corti di merito persistano nell'opinione su cui fu pronunziato l'annullamento.

Dalle considerazioni che l'onor. preopinante ha presentato, io traggo, non la conclusione che egli trae, cioè di doversi accettare la legge, ma l'altra che la legge vada meglio studiata prima di accettarsi, per essere soggetta a radicali emendamenti.

Onorevoli colleghi, a me pare che due pronunziati veri ed ineluttabili ci sia dato di leggere, così nella relazione dell'onor. ministro, come in quella dell'Ufficio centrale.

Questi due pronunziati si possono così compendiare:

Il primo è che Cassazione ed unicità sono termini essenzialmente correlativi, chè altrimenti l'unità di giurisprudenza, che è appunto il de-

siderato su cui si fonda l'istituto della Cassazione, si riduce a nulla.

Il secondo è che nelle riforme giudiziali bisogna evitare tutto ciò che sente di una ricostruzione *ab imis fundamentis*, di una radicale trasformazione, ed è da anteporre l'opera della lenta, graduale, progressiva modificazione delle varie parti dell'ordinamento giudiziario.

Questi due pronunziati io li accetto interamente; ma parmi, per altro, che di questi due pronunziati non si sia fatta adeguata applicazione nella proposta di legge.

Forse m'ingannerò; ma credo superfluo il dichiarare che potrà essere soltanto un errore della mia mente, e che nessuno potrà lontanamente supporre che si lasci preoccupare da questioni di interesse locale colui che già pubblicamente ebbe occasione di dichiarare e dichiarò, di rincontro agli interessi locali non solo in materia penale, ma anche in materia civile, essere propugnatore del sistema dell'unicità della Corte di cassazione.

Io ho notato che, dopo l'affermazione del concetto della unicità della Cassazione altro concetto vi si è innestato per tradurlo in pratica a metà. In vista di un Codice penale unico, ci ha detto nella sua dotta ed elaborata relazione l'onor. guardasigilli, in vista di un Codice penale prossimo ad accettarsi come legge e che toglierà le odiose differenze di trattamento tra provincia e provincia, così in materia di incriminazione dei fatti umani, come in materia di punizione dei fatti incriminati, egli è indispensabile necessità il sistema di unificare le Cassazioni per la materia che è preveduta appunto e trattata dal Codice penale. Ma bisogna a questa unificazione limitarsi, perchè accettata senza controversia alcuna da tutte le parti, lasciando all'opera del tempo, agli studi ulteriori e più maturi la questione di riforme radicali, la quale non è per nulla pregiudicata.

Ora, innanzi tutto, togliamo di mezzo una equivocazione. Che cosa s'intenderà per questa ulteriore e più radicale riforma quando si dà il passo che non diamo?

Vi ponete voi nella via della unificazione delle Cassazioni in materia penale, perchè con questo vi apparecchiate all'unificazione delle Cassazioni in materia civile? Ovvero la ulteriore e radicale riforma sull'istituzione della magistratura suprema è qualche altra cosa? S'inten-

derà forse di procedere all'unificazione totale delle Cassazioni in materia civile e commerciale come in materia penale? Ebbene, in tal caso io non comprendo perchè vi limitiate a mezzo cammino. Ma forse coloro i quali assistono a codesto spettacolo del sistema di Cassazione civile affidato a più Corti di cassazione in Italia si attaccano a questa pluralità per sostenerne la continuazione, cioè per propugnare che vi sia la Cassazione civile, ma che questo sistema si continui con la pluralità delle Corti di cassazione? E forse su questa affermazione si fa tal guerra da lasciar supporre che il Governo abbia trovato un ostacolo insuperabile? V'ha forse alcuno dei giuristi in materia civile che abbia detto: Vogliamo il sistema di Cassazione civile, ma lo vogliamo con più Corti di cassazione?

Senatore COSTA, *relatore*. Ve ne sono.

Senatore PESSINA. Ce ne saranno, ma consentirà con me l'egregio relatore della Commissione, che sono ben pochi; che la grande maggioranza non potrebbe seguire questi pochi in cotesto concetto assurdo, che la grande maggioranza di coloro i quali stanno per il sistema di Cassazione in materia civile riconoscono come il concetto di Cassazione sia inseparabile dal concetto di unità.

Non creiamo ostacoli dove non ce ne sono. È altrove l'ostacolo.

Io non dirò che vi siano avversari interessati ad avere più centri luminosi costituenti una pleiade di astri che rappresenti la Cassazione, invece di aversi il sole della Cassazione unica. Non voglio spingere la mia parola ad affermare che vi possa essere un interesse serio a mantenere questa diversità di Corti di cassazione in materia civile. Se pure vi fosse questo interesse, esso sarebbe costretto a tacere innanzi alla logica del sistema di Cassazione.

Quello che fa guerra è ben altro; ed io lo desumo da un fatto storico, da un fatto innegabile. Quando un illustre nostro collega, che tutti rimpiangiamo, il Giannuzzi-Savelli, fu guardasigilli, egli istituì una Commissione composta di illustri giureconsulti, e questa Commissione propugnò, sebbene a grandi linee, come diceva, senza discendere in tutti i particolari delle istituzioni, una formula che ad essa parve conciliare i sostenitori del sistema di Cassazione in materia civile e commerciale cogli avversari di questo sistema.

Volete una Corte di cassazione che non solo abbracci la materia penale, ma abbracci anche la materia civile?

Ve la diamo, disse questa Commissione.

Di sopra all'istituto di un giudice unico, di un giudice di appello a tre voti, e di una terza istanza, ci sarà una Corte di cassazione appagando il voto degli unificatori, di coloro che vogliono questo centro vigoroso di tutta la potestà giudiziaria dello Stato.

La Corte di cassazione giudicherà ed in materia civile e penale e sarà unica.

Ma come giudica in materia civile cotesta Corte di cassazione, secondo i voti di quella Commissione?

Nell'interesse della legge.

Ora, l'*interesse della legge* ha un significato importante quando è istituito supplementare, cioè quando la Corte di cassazione ha potestà di giudicare nell'interesse delle parti. È questo il sistema odierno.

In tutte le materie civili e penali, i legislatori si preoccupano tanto dell'importanza di ricondurre all'unità della legge la varietà delle interpretazioni, che, anche quando le parti non hanno ricorso, è aperto l'adito allo stesso ministro di grazia e giustizia, allo stesso procuratore generale della Corte di cassazione di vagliare i responsi non attaccati dalle parti nel loro interesse, per vedere se vi si contenga una violazione di legge; il che serve di monito ai magistrati per le sentenze avvenire. E questo istituto poi ha la sua grande protrazione importantissima nelle materie penali, dove anche quando si è fatto codesto monito nell'interesse della legge, ad evitare la contraddizione tra la illegalità riconosciuta e l'illegalità che si eseguirebbe, si rescinde il giudicato, dichiarato nullo nell'interesse della legge, in favore dei condannati.

Io capisco ed ammetto codesto annullamento nell'interesse della legge come supplemento di giustizia, non già come unica attribuzione; il che vuol dire non giustizia, perchè una giustizia che non discende come qualche cosa di vivo e vero a regolare le attinenze giuridiche delle parti, resta una pura accademia.

Ora quando ho veduto questo fatto ho detto a me stesso: codesta Commissione dice di voler conciliare i sostenitori della terza istanza

con gli avversari di essa, coi sostenitori del sistema della Corte di cassazione.

Ma in fondo che cosa si viene a creare con questa Cassazione che civilmente annulla nel solo interesse della legge?

Si viene ad affermare l'abolizione dell'istituto di Cassazione in materia civile, la consecrazione del sistema della terza istanza.

La unificazione delle Cassazioni in materia penale è ammessa perchè tutti ammettono la Cassazione in materia penale. Non è già che si voglia da alcuno seriamente dubitare della unità di Cassazione in materia civile; no, si dubita da parecchi del sistema di Cassazione in materia civile. E questo è l'ostacolo che vi ha trattenuto; ed allora questa parola di ulteriore e radicale riforma mi sgomenta; e mi sgomenta perchè io temo che il disegno di legge alimenti le speranze di coloro i quali, malgrado che per venti e più anni l'istituto della Cassazione sia in vigore per la materia civile, agognano ad una radicale riforma, cioè al ritorno della terza istanza.

Appunto perchè vi è questa possibilità, io considero pericolosa la proposta attuale; e questo pericolo è indipendente dalle convinzioni che possono avere gli onorandi membri dell'Ufficio centrale ed indipendente dalle opinioni che può avere sul sistema di Cassazione l'illustre guardasigilli, perchè i destini delle istituzioni non dipendono dalle opinioni di coloro i quali si adoperano a costruire una data istituzione; perchè le istituzioni, una volta accettate, traggono seco loro, per la forza delle cose, conseguenze che si impongono a tutte le convinzioni.

Il soffermarsi dei legislatori di contro non al dubbio di unificazione delle Cassazioni in materia civile, ma di contro al dubbio dell'ammissione del sistema di Cassazione, non può non produrre conseguenze sul valore del sistema di Cassazione.

Se fosse l'unità della legge da applicare quella che ispira il concetto della proposta, perchè si afferma dall'un canto questo principio e provvisionalmente lo si nega dall'altro?

Fermato il concetto dell'unità di giurisprudenza, perchè lo restringete alle materie penali? Voi vi sgomentate dell'affermarlo innanzi alle materie civili; voi provvisionalmente consacrate che finchè dura la legge da voi proposta (ed

essa durerà finchè non sorgerà un'altra legge che la distrugga) si perpetui un'affermazione ed una negazione al tempo stesso: cioè che l'unità dell'interpretazione è necessaria nelle materie penali e questa unità dell'interpretazione non è necessaria nelle materie civili.

Ma noi affermiamo che l'unità dell'interpretazione è necessaria, in tutte le materie, dovunque vi sia una legge da applicare.

Nella relazione dell'onor. ministro trovo una considerazione importante.

Tutto il concetto di quella relazione muove dal Codice penale, che deve essere tra breve la legge unica di tutte le provincie italiane in materia penale. E di unificazione del diritto penale parla la stessa relazione dell'Ufficio centrale come di uno dei grandi benefîci che dobbiamo aspettarci dall'unico Codice penale. Ed io, modesto cultore della scienza penale, naturalmente non posso in nessun modo disconoscere questo concetto.

Ebbene, sono ormai venti anni e più che c'è una legge civile, c'è una legge di procedura civile, c'è una legge commerciale. E per questo non sentiste il bisogno dell'unità di giurisprudenza. Intanto il Codice penale unico non è ancora in vigore. E parlate già d'unicità d'interpretazione e di applicazione di quello che non sussiste ancora!

Anche io fo voti perchè al più presto i due rami del Parlamento approvino il nuovo Codice penale, ma l'ultimo articolo della proposta in discussione è in contraddizione col concetto dell'unica interpretazione del Codice penale. E di vero, se voi, in vista del Codice penale che deve essere approvato, e per la simpatia della unicità d'interpretazione della legge penale, volete l'unificazione delle Corti di cassazione, questa legge dovrebbe andare in vigore per il tempo in cui sarà approvato il nuovo Codice penale. Invece l'ultimo articolo dice che un decreto reale stabilirà il quando l'unificazione della Cassazione penale dovrà andare in vigore.

Poteasi benissimo stabilire che in un dato giorno entri in vigore la legge penale e posteriormente a questa l'unità della giurisprudenza che deve interpretarla.

No, ci è una seconda affermazione, cioè che il giorno in cui questa legge andrà in vigore non sarà posteriore a quello in cui il Codice penale unico sarà legge. Ma invece di dire che

non sarà anteriore, voi dite che non sarà posteriore.

E poi non vi basta; aggiungete, prevedendo il caso, come è prevedibile, che il Codice penale al 1° aprile del 1889 non si trovi accettato come legge in tutto lo Stato, e dite che in ogni caso questa legge andrà in vigore il 1° aprile 1889.

Dunque avete tanta fretta di tradurla in atto che non aspettate neppure il Codice penale, e volete applicare l'unità di giurisprudenza dove meno ci è bisogno momentaneo, perchè è ancora varia la condizione del diritto da applicare e interpretare.

Voi dite che appunto in virtù di codesto Codice unico, che sarà per entrare in vigore, sentite il bisogno di unificarne l'interpretazione. Ed intanto volete che la legge entri in vigore prima che il Codice penale unico abbia forza di legge. Dunque il vero risultato che vi proponete è ciò che è stato detto dall'onorevole preopinante nella tornata dell'altro giorno: « Non vi è bisogno di aspettare che venga il Codice penale unico, - egli disse. - Fate, procedete, applicate, perchè vogliamo sbarazzarci della varietà della giurisprudenza anche quando la varietà del diritto penale da applicare non è ancora sparita ».

Questo è quello che volete. Dunque vedete bene che si riduce tutto il problema a questo. Voi unificate le Cassazioni in materia penale perchè in materia penale nessuno fa difficoltà, sia pure che si debbano applicare leggi diverse da una medesima Corte; ma limitate l'unificazione a questa materia perchè nella materia civile c'è l'ostacolo il quale è accennato in quella dichiarazione contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale: che cioè uno dei membri dell'Ufficio, appunto perchè dissente dal sistema di Cassazione civile, dava il voto favorevole alla legge che è proposta, perchè vedeva in questa legge, così proposta, agevolata la via al trionfo della abolizione dell'istituto di Cassazione in materia civile.

Difatti il concetto è molto chiaro nella mente dei così detti sostenitori della terza istanza. Togliamoci l'imbarazzo dei penalisti; essi hanno assolutamente bisogno dell'istituto di Cassazione. E quando noi avremo appagato gli unificatori col dare ad essi in mano tutta la materia penale, noi avremo eliminato una delle

ragioni che spingono non alla unificazione delle Corti di cassazione ma al mantenimento dell'istituto di Cassazione.

Io non ripeterò tutte le sagaci osservazioni che sono state fatte sopra quella parte dello schema di legge nella quale si sono dimezzate le attuali Corti di cassazione, sulla necessità che si è dovuto come conseguenza ridurre a pochi i componenti le sole sezioni civili, e sopra la conseguenza ulteriore di aver dovuto far rimandare alla Cassazione di Roma, a sezioni riunite, le cause le quali per avventura ritornassero dinanzi alla Corte di cassazione dopo un primo annullamento.

Bastano quelle osservazioni che sono state fatte sopra questo sistema ibrido perchè la proposta di legge non possa essere accettata. Bastano queste osservazioni; perchè voi esautorate quelle sezioni che fate continuare a giudicare come Corti di cassazione, quantunque diate ad esse l'epiteto quasi *ad honorem* di essere delle sezioni della Corte di cassazione di Roma. Oltre a ciò, voi introdurrete una ineguaglianza tra le magistrature di Cassazione quando nel giudizio di rinvio si venga ad una seconda sentenza conforme a quella annullata. Per la provincia romana si ritornerà alla Corte di cassazione che ha già giudicato con l'aggiungersi di altra sezione, mentre per altre provincie si andrà ad una Corte di cassazione che si può chiamare una superiore Cassazione; e quella Cassazione che pronunzia solo in una prima istanza, e non è chiamata a riesaminare la questione, resta una Cassazione decapitata, e l'eguaglianza tra le Corti di cassazione è finita. La vera Corte di cassazione sarà quella che cassa i pronunciati delle altre Corti di cassazione.

Ma l'ineguaglianza non è solo in ciò; essa sussiste anche fra provincia e provincia. Un'obiezione voi l'avete fatta a questo ragionamento.

Avete detto: Non si potranno certo dolere le popolazioni, perchè hanno un vantaggio maggiore. È un'accidentalità, dite voi, che nelle sezioni riunite ci siano gli identici magistrati, e se non ci sono è meglio. Quando dalle sezioni civili rimaste isolate si va alle sezioni riunite nella Cassazione di Roma, le popolazioni avranno vantaggi maggiori, cioè d'essere giudicate da giudici non preoccupati da precedente voto, da convinzioni antecedentemente esternate. Fra i

due sistemi, io non debbo ora pronunciarmi per dire quale dei due sia il migliore, se cioè sia più consentaneo alla dignità di una Corte di cassazione che sia chiamata essa a riesaminare il procedimento, aumentando il numero dei suoi componenti, o si possa considerare davvero come ottimo istituto quello che, mentre c'è una Corte di cassazione che rappresenta il culmine dell'autorità giudiziaria, se ne debba poi artificialmente creare un'altra superiore, tutta di giudici che non siano i membri che hanno giudicato precedentemente. Io non intendo di esaminare quale di questi due sistemi sia il migliore. Ma l'aver voi affermato che quelle popolazioni per le quali si verificherà questo fatto hanno un maggiore vantaggio, è affermare l'ineguaglianza, perchè queste popolazioni hanno un vantaggio su quelle d'altra provincia. E questa ineguaglianza è tale da costituire un ostacolo insuperabile all'adozione della legge.

Ma io non mi restringo a queste osservazioni. Io non posso accettare la proposta di legge perchè unifica le Cassazioni in materia penale e non le unifica in materia civile; e questa è l'unica ragione. Che cosa si dice per vulnerare cotesta nostra affermazione?

Contentatevi di quello che vi diamo. Volete tutto; noi vi diamo una parte, una parte del tutto è meglio che nulla; quando vi diamo una parte non potete essere scontenti. « Nè che poco io vi dia - dice l'illustre guardasigilli - da imputar sono, chè quanto io posso dar tutto vi dono ».

E non solo da questo lato viene propugnata la proposta, che essa dovrebbe essere accettata, perchè non accettandola per voler di più si agevola la condizione di coloro che non vogliono nulla. Un altro concetto anche più eminente ci si pone d'innanzi. Le riforme *ab imis fundamentis* ci gittano nell'incognito. Le cose vanno fatte a grado a grado; l'evoluzione importa che resti sempre qualche cosa d'involuto di rinvio a qualche cosa di evoluto, qualche cosa del vecchio insieme a qualche cosa del nuovo. Le riforme parziali giovano; dunque noi ora vi diamo una parziale riforma perchè già voi avete l'unificazione nella materia amministrativa, nelle materie di contenzioso, nelle materie fiscali. Per queste materie la Corte di cassazione di Roma è quella che decide in tutto; noi vi aggiungiamo questa parte che

non è indifferente: cioè tutte le materie penali. E allora che cosa resterà?

Resterà solo la materia civile che non vi diamo ancora, e non ve la diamo perchè aspettiamo che il tempo maturi certe riforme radicali. E noi rispondiamo: Perchè non ci date ancora questa materia civile? Perchè maturate delle riforme ulteriori e radicali.

Ma quali sono queste riforme? Sono qualche cosa di diverso dalla Cassazione unificata? Ecco quello che noi temiamo di queste riforme.

Noi diciamo: Voi vulnerate il principio quando ci date la parte e non ci date il tutto. Imperocchè qui non si tratta di una concessione che si fa da privato a privato. Con la vostra legge voi date vita ad un'istituzione che per certo tempo deve funzionare. Altrimenti non vi sarebbe niente di serio.

Voi prevedete che abbisogna del tempo, attraverso il quale dovrà funzionare la Cassazione puramente civile a Napoli, a Palermo, a Torino, a Firenze ed esservi unicità di Corte di cassazione in Italia solo per le materie penali durante un dato tempo, perchè altrimenti non direste: Limitiamoci a questo. Durante questo tempo che cosa si afferma dai legislatori italiani? Si afferma che l'unità della giurisprudenza non è bisogno imprescindibile per lo scopo dell'unità del diritto in materia civile.

Ma il solo permettere, il tollerare quest'affermazione è disconoscere il principio dell'unificazione, quel medesimo principio d'unità di giurisprudenza che volete applicare in materia penale. Tutto è lecito ai legislatori, tranne il porsi in contraddizione con se stessi.

L'incoerente, il contraddittorio non può essere mai avviamento ad ulteriore progresso.

Anche io, onorevoli colleghi, sono nemico delle riforme radicali.

In un'occasione solenne io lo dichiarai: io sono nemico delle riforme radicali, anche perchè sono nemico del radicalismo. (*ilarità*).

La libertà operosa, ripeterò, come dissi altra volta, non deve procedere per salti dai quali abborre la natura, abborre la ragione.

La libertà seria vuole il lento ma sicuro progredire delle affermazioni, intessendosi al vecchio il nuovo.

I salti a precipizio e nell'ignoto sono un gittarsi senza saper dove, non possono essere l'opera della libertà e della razionalità nella

vita; e di ciò è maestra quell'Inghilterra, che è maestra di libertà al mondo; ed anche prima dell'Inghilterra di ciò fu maestra Roma, le cui istituzioni giuridiche non furono certo l'opera di un solo legislatore venuta fuori come Minerva tutta armata dal cervello di Giove, prole senza madre, ma fu l'opera di un lento lavoro al quale intesero tutte le generazioni costituenti nel loro succedersi la storia stessa del popolo romano.

Anch'io sono per le riforme parziali, ma il riformare parzialmente non importa il disorganico, non importa il contraddittorio. Un principio si afferma, e non tutti i principî desiderabili, ma questo principio che è affermato deve essere l'addentellato per innestarvi altri principî posteriori, altri principî che le condizioni di tempo non vi permettono ancora di affermare.

Così la catena delle riforme è progressiva e non saltuaria.

Ma io non so comprendere come sia parziale riforma una affermazione, la quale, al tempo stesso che si appalesa in uno istituto, consacra la sua negazione.

Voi consacrate la negazione dell'unità della giurisprudenza, cioè consacrate che vi può essere una interpretazione accettabile del diritto positivo con molte Corti di cassazione. Perché? Perché negate nel penale, è vero, questo, ma lo affermate nel civile, l'affermate nel fatto, durante il tempo che la vostra istituzione ibrida continuerà con le molte Cassazioni civili e con l'unica Cassazione penale.

Che cosa venite a dire? Volete immediatamente l'unità d'interpretazione per la legge penale, che è ancora problematico che ci sia, nella forma di legge unica, cioè volete già l'unità dell'interpretazione prima che vi sia l'unità della legge da interpretare? Ed intanto volete che coesistano le varie interpretazioni senza sentire il bisogno di unità di giurisprudenza in materia civile.

Oltre a ciò voi non potete assegnare una ragione valida per dire che la legge civile può essere adeguatamente interpretata senza unità di giurisprudenza, e che possa essere questa unità soltanto necessaria nelle materie penali.

Uno è il diritto ed una è la legge, o che le disposizioni sieno relative alla materia penale, o che sieno relative alla materia civile.

Io comprendo e saluto con plauso quella riforma parziale che ci ha presentato l'illustre guardasigilli con l'abolizione dei tribunali di commercio. E perchè? Perché c'era in fondo a quella istituzione il più abnorme ibridismo. In certe città erano competenti a giudicare nelle materie commerciali i giudici ordinari; in certe altre città bisognava ricorrere ad un altro organamento per la costituzione del giudice. Lo Stato, che è uno, affermava che fosse miglior giudice in materia commerciale in un luogo quello che riprovava in un altro luogo. È questa tale assurdità che non bisognava aspettare tutta la riforma radicale, non bisognava aspettare che tutto l'edificio delle istituzioni giudiziarie venisse sottoposto all'opera riformatrice; questa parte potè esser tolta, e senza detrimento del tutto; e il toglierla giova alla coerenza del sistema legislativo; giova alla uniformità dei concetti; giova ad esprimere un sistema, un principio; domani a questo principio ne aggiungerete altri; ma non è già che sia progressiva e graduale riforma dell'ordinamento giudiziario venire in un dato momento a dire: L'applicazione adeguata della legge ha bisogno della interpretazione regolata da unità di giurisprudenza; ma per certe materie ammetto questo principio, per altre materie no.

Sarebbe ammissibile questa diversità, se la diversità delle materie portasse alla diversità dei principî; ma se questa diversità di materia non vi ci conduce, se voi avete bisogno del sistema di Cassazione per interpretare il testo della legge civile come della Cassazione per interpretare il testo della legge penale, se dite che la Cassazione serve all'unità della giurisprudenza; se dite che a raggiungere questo scopo è necessario eliminare la pluralità delle Cassazioni, questo è vero così per le materie civili, come per le materie penali.

Una è la norma della logica, e la logica non ammette contraddizione.

Ebbene, io ho il debito d'insistere sopra il mio concetto, perchè io voglio, ed ardentemente voglio la Cassazione in materia civile.

Il tollerare che più oltre si prolunghino le varie Corti interpretatrici del diritto civile vi menoma il valore del concetto che vi sia unità d'interpretazione in materia civile.

Ecco in che io vedo vulnerato il concetto della Cassazione in materia civile dal presente pro-

getto di legge, cioè nel tollerare la pluralità delle Cassazioni nel momento in cui affermate l'unificazione delle Cassazioni per l'unità della giurisprudenza.

Se voi aspettaste (e non dico che dobbiate andare alle calende greche), se aspettaste che fra un anno o due alla riforma del Codice penale si aggiungesse qualche modificazione al Codice di procedura civile ed al Codice di procedura penale, che fosse necessaria appunto per rendere possibile, attuabile il lavoro di una sola Corte di cassazione regolatrice di tutti i giudizi e dell'applicazione delle leggi nella totalità dello Stato, voi rendereste il migliore servizio ed al concetto di Cassazione ed al concetto di unificazione, che non presentando così sminuzzato, sminuzzato il problema, per la sua soluzione con due affermazioni le quali si distruggono a vicenda per la contraddizione che nol consente.

Io voglio la Corte di cassazione anche in materia civile ed in materia commerciale. Non perchè si tratti di diritto privato, di mio e di tuo, debbe lo Stato quasi rendersi indifferente alla soluzione di queste questioni, ed abbandonarle all'interesse delle parti. Certo, quando si decide della libertà, della vita, dell'onore di un cittadino, con la dichiarazione di reità e della pena, deve la coscienza pubblica essere illuminata sulla legalità del giudice, del procedimento e della sentenza; ma questa necessità incombe allo Stato anche allorchè si tratti di giudizi civili.

La intangibilità della giurisdizione civile, la santità delle forme civili, non perchè si riferiscano a questioni di diritto privato, lasciano di essere qualche cosa che interessa eminentemente lo Stato, lasciano di essere istituzioni eminentemente di diritto pubblico.

Dunque voglio la Cassazione in civile, perchè desidero che, quando la controversia è decisa, non solo le parti vi si acquietino, ma la coscienza pubblica riposi tranquilla nei giudizi civili avvenire, sicura che hanno proceduto giudici competenti, che furono rispettate le forme sacre delle leggi civili, che fu applicato il contenuto positivo del diritto.

Voglio la Cassazione per la unità di giurisprudenza, ma, intendiamoci bene, questa unità di giurisprudenza ha fatto gridare parecchi, i quali hanno presentato un dilemma: o non

l'avrete, perchè vi è sempre la mutabilità; o se l'avrete, sarà qualche cosa di peggio, perchè è la cristallizzazione della interpretazione del diritto, ed una volta che un potere centrale interprete della legge è in dominio esclusivo di questa interpretazione, quasi quasi il suo potere diventa lo stesso potere del legislatore. Imperocchè egli farà non altrimenti che Maometto nel Corano quando dice: « Uno è Iddio, una è la legge, e di questa legge io solo sono l'interprete ».

L'unità della giurisprudenza che io voglio, e naturalmente lo vedono anche meglio di me gli eminenti membri dell'Ufficio centrale e lo stesso insigne guardasigilli, è la forza che deve tendere all'unità della legge; non già la conquista positiva di una unità immobile e immobilizzatrice dell'interpretazione del diritto. Essendo molte le magistrature locali chiamate a tradurre la legge dalle sue astratte generalità nelle formule concrete delle sentenze, non possono non aggiungere secondo le tradizioni delle scuole, secondo i precetti stessi dell'ermeneutica, una maniera propria d'interpretare le leggi scritte; ma questa varietà che emerge dalle sentenze dei vari giudici locali è una delle condizioni essenziali per la vita del diritto positivo.

Il diritto vive appunto in questo riverberarsi nella coscienza delle singole magistrature locali che vengono ad interpretarlo; riverberandosi in tutte quelle coscienze si veggono meglio i lati chiari delle leggi e gli oscuri che richiedono emendamenti ulteriori. Insomma la vita del diritto sta nella varietà delle sue interpretazioni.

Ma non crediate che io giunga al paradosso di volere così fatta varietà senza limite, poichè essa sarebbe il frantumarsi della legge, e produrrebbe il polverizzarsi nell'atomistica di interpretazioni discordi, la *vis vera* del diritto positivo.

Il diritto positivo a parer mio per interpretarsi, per applicarsi razionalmente, ha bisogno di due forze lottanti fra loro, ha bisogno del vario che deriva dalle singole magistrature locali, ed ha bisogno altresì di una magistratura centrale che contrapponga il suo esame, le sue valutazioni a questa varietà e cerchi di ricondurla all'unità senza spegnere ogni maniera di vita nelle singole interpretazioni locali; poichè



non è tolto il giudizio di rinvio come qualche cosa di liberamente svolgentesi nella coscienza del magistrato, non è tolto che ogni volta che la Corte di cassazione, per quanto unica sia, e per quanto vi sia d'amore alle proprie convinzioni nei suoi singoli componenti, ognora che si fa ad esaminare una causa che si presenta, malgrado la questione sia identica, senta il dovere innanzi alla legge di ripensare sulla questione. Onde, legittimi ed importanti sono i così detti pentimenti delle Corti di cassazione, perocchè le Corti di cassazione spesso traggono lume dalle riflessioni che vengono su per opera dei magistrati di merito in discordanza de' loro arresti, e trovano luogo a rettificare il loro primo pronunciato.

Non perdiamo adunque di vista che ci deve essere questo continuo lottare di due forze, centripeta l'una, centrifuga l'altra, poichè da esse, dal loro contemperamento erompe il movimento progressivo dell'interpretazione del diritto, irraggiata ancora dal lume della scuola e dai commenti degli interpreti, a volta a volta formulandosi ne' più concordi ed autorevoli responsi della magistratura suprema.

Io non mi sgomento della molteplicità dei ricorsi in materia penale; quelli servono, anche quando sono rigettati, ad accrescere nelle popolazioni la coscienza che per ogni giudizio la legge è stata osservata, che non vi è nessuno dei principî posti a guarentigia del diritto individuale che sia stato manomesso.

In quel numero considerevole di ricorsi respinti il giurista ravvisa pertanto una delle più grandi guarentigie dell'ordine sociale.

Forte di questo concetto, aggiungo un'ultima considerazione. Codesto potere giudiziario, che è il fulcro della libertà, tanto più sarà vigoroso, quanto più sarà unificato organicamente in se stesso; e la sua forza è menomata quando manca la sua unificazione come vigorosa nella materia civile che è pur tanta parte del diritto positivo. Certo esso è forte non dell'autorità di despota, ma dell'autorità di sentenze ragionate, e trae il suo vigore dall'analizzare e dall'esaminare i pronunciati dei giudici medesimi, non che dal riflettere sui pronunciati stessi dei giudici di merito, anche quando son renitenti ad accettare le sue opinioni.

In questa gara di ragionamenti, in questa lotta d'interpretazioni, in questo lavoro conti-

nuo del pensiero che corre dall'autorità centrale alla singole giurisdizioni locali e viceversa, sta il segreto della forza del potere giudiziario.

Ebbene, appunto perchè io voglio la Corte di cassazione unica, appunto perchè nessuno potrà mai sospettare che io voglia ritardare il giorno in cui quest'unica Corte di cassazione siedo come il presidio dell'inviolabilità della legge di contro a tutte le magistrature che coi loro pronunciati rappresentano la varietà dell'interpretazione e il movimento perenne e continuo del diritto che si svolge nella coscienza dei suoi interpreti, io sento il debito, come giurista, di votare contro una proposta di legge che lascia aperto l'adito a screditare il sistema della Cassazione in materia civile.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Così vi è la Cassazione unica.

Senatore PESSINA. Io credo che sia più conducente alla meta il metodo dell'unificazione totale delle Corti di cassazione. Potrò ingannarmi, ma, se io rispetto l'opinione del signor ministro, egli non potrà non rispettare il mio convincimento.

Do termine alle mie parole con l'enunciare in brevi termini la mia conclusione.

Desidero anch'io che alcune modificazioni al procedimento civile ed al penale vadano coordinate con una proposta che renda possibile l'opera di unica Corte di cassazione centrale; desidero, se codesta proposta di legge debba essere accolta, che non si perdano di vista quegli emendamenti che si sono reputati necessari. Ma in generale io non posso dare il mio voto favorevole alla legge proposta.

#### Presentazione di sette progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato parecchi disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Quattro si riferiscono alla concessione di naturalità ai signori Giovanni Meyer, Ernesto Nathan, Arnaldo Cantani e Matteo Schilizzi.

Due altri disegni di legge sono relativi: l'uno all'autorizzazione alle provincie di Potenza, Mau-

tova e Verona di eccedere con la sovrimposta del 1888 la media del triennio 1884-85-86; l'altro per la stessa autorizzazione ai comuni di Scrofanò, Sorgono ed altri di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali nel triennio precedente.

E finalmente un disegno di legge ha lo scopo di autorizzare il Governo ad una maggiore spesa di L. 200,000 per i danni cagionati dalle valanghe in varie provincie del Regno.

Chiedo al Senato che i disegni di legge che si riferiscono all'autorizzazione ad eccedere la sovrimposta siano inviati all'apposita Commissione; che quello riguardante la maggiore spesa di L. 200,000 onde riparare ai danni delle valanghe sia dichiarato di urgenza e mandato alla Commissione permanente di finanza affinchè ne possa riferire presto. Il Senato comprende l'importanza di questo progetto di legge e come sia necessario che sia messo sollecitamente in esecuzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge.

Quello che riguarda i sussidi da darsi ai paesi colpiti dalle valanghe, se non ci sono opposizioni, sarà ritenuto di urgenza e inviato alla Commissione permanente di finanza.

Pergli altri si seguirà la procedura ordinaria.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si prosegue ora la discussione del progetto di legge in esame.

La parola spetta ora all'onorevole senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *della Commissione*. Signori senatori. Riservo all'onor. relatore di rispondere ai preopinanti, e mi limito a rispondere ad alcune osservazioni fatte dal senatore Guarneri, il quale ha con severe parole sostenuto essere sbagliati i criteri che hanno informato il presente disegno di legge, criteri che si riassumono nell'utilità dell'unica Cassazione, nella necessità della unificazione, e nell'opportunità di dare sempre maggiore importanza al centro dello Stato.

E comincio dal dichiarare che ha fatto nell'animo mio una penosa impressione l'argomento addotto dall'onor. senatore Guarneri, che

il volere accumulare in Roma il centro di ogni grande istituto è un attentato alla civiltà, avvegnachè non solo in Roma, ma in tutte le grandi città d'Italia *si raccoglie il pensiero e batte il cuore della nazione*.

Nessuno si è mai sognato di negare che in tutte le città d'Italia batta del pari il cuore della nazione e si accolga il pensiero della patria.

Nessuno però ignora i titoli antichi e moderni che ha Roma di essere, senza preoccupazione ed offesa di nessun'altra città d'Italia, a capo dell'edificio giudiziario d'Italia. In quest'alma città la scienza del diritto fu portata al sommo della gloria per quella successione di giureconsulti che con eguale lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari; qui fu conservata, dopo la catastrofe della caduta dell'Impero di Occidente, la lingua del popolo legislatore, la sola che sapesse esprimere le grandi idee della morale, e la cui mercè il genio della legislazione aveva innalzato i più bei monumenti. Man mano tornò a spuntare in Italia quella luce, che allo spirito umano doveva dar vita ed attività; e l'imperio delle antiche leggi di Roma riannodò le genti e le razze, prevalendo in Europa sulla forza cieca e brutale. Risorta poi la scienza per opera della scuola di Bologna, la vittoria dell'intelletto romano spandevasi fuori d'Italia, e le dottrine di Roma penetrando là dove non mai le aquile imperiali erano arrivate, nuovi e più lusinghieri omaggi riscossero ancora dopo i rovesci della sua colossale grandezza. (*Bravo, benissimo*).

Non è adunque da maravigliare che non appena Roma divenne, non per storte allucinazioni, ma per prudente antivedere dell'avvenire, capitale d'Italia, comprese il Governo la imprescindibile necessità di unificare e migliorare l'istituto della Cassazione, senza della quale unificazione all'unità politica dello Stato sarebbe venuto meno il più valido sostegno, e si sarebbe perduto il beneficio dell'unificazione legislativa; ond'è che, non appena insediata in Roma la rappresentanza nazionale, il Governo presentò al Senato un analogo progetto di legge, che venne salutato in Italia e fuori come ancora salutare dei diritti della Corona, delle pubbliche libertà e delle istituzioni giudiziarie. E si riconobbe tanto l'urgenza di questo progetto, che il Senato nominò, senza por tempo

in mezzo, una Commissione (di cui io ebbi l'onore di far parte) di eminenti giureconsulti per esaminarlo; ed il dotto relatore, cav. Tecchio, compilò con giovanile e febbrile attività la sua splendida relazione.

Le dotte discussioni fatte nel 1872 in Senato hanno accreditata la meritata fama della sapienza e patriottismo di sì alto Consesso, il quale approvava con notevolissime modificazioni il progetto del dotto ministro De Falco. Ma sottoposto questo progetto alle discussioni della Camera elettiva, incontrò tali difficoltà, che rimase sepolto negli archivi; ed allo stesso destino soggiacque un altro progetto poco dopo presentato alla Camera dei deputati. Intanto, dopo decorsi molti anni da quella memoranda discussione, altri difetti si riconobbero nell'ordinamento giudiziario, e nuovi desiderî si manifestarono; nè mancarono coloro che vedevano sconvolto tutto l'ordinamento giudiziario dalle sue basi sostanziali.

Non ultimo degl'inconvenienti deplorati era quello del ritardo nell'amministrazione della giustizia, il quale si traduce in denegata giustizia. Si credè rimedio efficace quello di applicare magistrati di Corte d'appello alle Corti di cassazione; e, se questo poteva considerarsi come rimedio temporaneo, non si può negare che l'introdotta sistema delle applicazioni guasta l'istituto della Corte di cassazione. E quando nella tornata del 14 giugno 1883 il ministro Savelli presentò al Senato un disegno di legge per l'applicazione alla Corte di cassazione di Palermo di quattro consiglieri d'appello e di un sostituto procuratore generale, nella ferma speranza che per le forze riunite di operosi magistrati si potesse ben presto rientrare nello stato normale, io ebbi l'onore di essere il relatore, e deplorando il sistema delle applicazioni, sostenni a nome dell'Ufficio centrale, che non si dovesse ulteriormente procrastinare il riordinamento della suprema magistratura. L'onor. ministro gradì le nostre osservazioni nella pubblica tornata, e conchiuse che, se non gli veniva meno la vita ministeriale, avrebbe con virili propositi presentato un progetto per l'unificazione della Corte di cassazione. Egli mantenne la parola, e nominò una Commissione la quale morì come tante altre Commissioni, che aveano studiato un problema sì arduo.

Posteriormente, all'onor. ministro Tajani non

mancò la lena ed il coraggio di presentare al Senato un progetto pel riordinamento giudiziario, e come appendice altri due progetti di riforma ai Codici di procedura civile e penale. Rinviato questo progetto all'esame di dieci commissari, avendone ciascun Ufficio nominati due, io ebbi l'onore di far parte della Commissione, e lunghi e pazienti studi furono fatti per più mesi, e fu altresì elaborato un controprogetto portante sostanziali modificazioni al progetto ministeriale: nè è a tacere che gravi dissensi si elevarono nel seno della Commissione, riservandosi ciascun commissario il diritto di sottoporre al Senato gravi emendamenti.

Tanto basta per ritenere che il riordinamento della suprema magistratura in materia civile e penale è così complesso ed arduo, che non è delle forze di un ministro qualunque di affrontarlo e risolverlo ad un tempo; e da ciò nasce che l'onorevole ministro Zanardelli si è limitato a richiedere al Parlamento l'unificazione della Cassazione in Roma pei giudizi penali.

Vegga adunque l'onor. Guarneri che può dirsi unanime il desiderio di vedere ben presto unificata la suprema magistratura in Roma, conservandosi l'istituto della Corte di cassazione, che da circa un secolo funziona col plauso generale, e non è cosa seria di screditare questo istituto, solo perchè un presidente della Corte di cassazione di Palermo, immemore dei suoi doveri, metteva in ridicolo la base fondamentale dell'istituto della Cassazione, che mira a mantenere incolume la purità dei principî di diritto, senza tener conto della risoluzione della questione di fatto; quasi ciò menasse alla conseguenza che la Cassazione non è una vera magistratura, perchè non ha potere di amministrare giustizia! Io non so, nè intendo sapere il nome di questo presidente: ma se un ministro guardasigilli qualunque avesse avuto conoscenza di queste cose, narrate dall'onor. Guarneri, non avrebbe esitato un momento a destituirlo, non ostante la inamovibilità, che è una finzione che vale quanto tutte le finzioni, ed il Parlamento non gli avrebbe negato un *bill* d'indennità in omaggio della pubblica opinione e della riverenza dovuta all'autorità giudiziaria, la quale deve eliminare dal suo seno uomini indegni di farne parte. (*Bene*).

Ed il senatore Guarneri prende occasione da questo progetto di legge per discreditarlo piut-

tosto l'istituto della Cassazione, anzichè avver-  
sare la unificazione della Cassazione in materia  
penale, inclinando egli al sistema della terza  
istanza. Potremmo disbrigarci in due parole da  
questo obbietto, osservando che ora non si tratta  
di esaminare se l'istituto della terza istanza in  
materia civile - dovendo convenire il senatore  
Guarneri che in materia penale non vi può es-  
sere giudice di terza istanza - dovesse preferirsi  
a quello della Cassazione: ma per non lasciare  
senza replica le ragioni da lui addotte, dirò  
che difficilmente si possono aggiungere nuove  
osservazioni a quelle presentate dal defunto e  
compianto senatore Panattoni, allorchè venne  
nel 1872 nel Senato in discussione il progetto  
del ministro De Falco sull'unica Cassazione in  
Roma. Ma le opinioni del Panattoni furono re-  
spinte, e non pare che ora il Senato volesse  
mettersi in contraddizione con se stesso. Il si-  
stema della terza istanza non fa raggiungere  
lo scopo di avere una giustizia ponderata, e non  
sarebbe attuabile senza una riforma radicale  
del Codice di procedura civile, non avendo noi  
con l'attuale procedimento giudiziario neanche  
il doppio grado di giurisdizione, posto mente  
che in appello si possono presentare nuovi do-  
cumenti ed eccezioni. Nei giorni nostri si stanno  
facendo studi e s'inclina all'unico grado di giu-  
risdizione, non essendo sempre vero che i giu-  
dici di appello correggono gli errori del giudice  
di primo grado, sul presupposto fallace che i  
giudici d'appello siano più dotti di quelli di  
prima istanza. Ma agli uomini sapienti non oc-  
corre ricordare che Ulpiano, il quale conosceva  
qualche cosa dei giudizi e del diritto, lasciò  
scritto nella legge 1ª *de appellationibus* che *non-  
nunquam bene latas sententias appellatio in  
pejus reformet*. Dicasi ora se un giudice di  
terza istanza riformasse in meglio o in peggio  
una sentenza proferita in secondo grado di  
giurisdizione.

Al defunto Panattoni dispiaceva precipua-  
mente l'istituto della Cassazione, perchè pro-  
veniva da merce straniera, e desiderava che  
si fosse indicato un solo scrittore italiano che  
avesse pensato alla separazione del giudice di  
fatto da quello del diritto, come mezzo efficace  
per conservare la purità dei principj e la uni-  
formità della giurisprudenza. Ed io allora per  
tranquillare l'animo dell'illustre giureconsulto,  
gli feci osservare che in Italia non si era tra-

scurato lo studio di una buona organizzazione  
giudiziaria; e meritevole di ogni encomio fu il  
*Testamento forense* del celebre Giuseppe Maria  
Galanti, uomo sommo e che avea acquistato  
grande fama per essere stato uno dei primi in  
Europa a presentare un trattato vero di statisti.  
Questo testamento forense, nel quale erano de-  
lineati con grande filosofia e larghezza di ve-  
dute i vizi della giurisprudenza, fu scritto prima  
che in Francia si pensasse all'istituto della Cas-  
sazione, e per la naturale modestia dell'autore  
impose agli eredi il divieto di poter vedere la  
luce. Ma un giovine ed erudito avvocato vene-  
ziano venne a conoscenza di questo scritto, e  
tanto cooperò presso gli eredi dello autore,  
che ottenne il permesso di pubblicarlo in Ve-  
nezia nel 1805 per i tipi della tipografia Gra-  
zioli. Ora in questo testamento forense l'illustre  
autore augurava all'Italia un migliore avvenire,  
e dimostrò con copia di argomenti che una su-  
prema magistratura si dovesse istituire, come  
tribunale conservatore della legge e della uni-  
formità della giurisprudenza, ed a raggiungere  
questo scopo salutare le quistioni di fatto do-  
veano essere riservate ad altro giudice.

Ritenuta adunque la necessità che debbasi  
conservare l'istituto della Cassazione, senza fon-  
damento di ragione deplora l'onorevole Guar-  
neri che questo istituto è politico e non giudi-  
ziario. Può dirsi politico l'istituto della Cassa-  
zione, nel senso che è una espressione potente  
dell'unità nazionale e dell'unificazione legisla-  
tiva, ma è corpo essenzialmente giudiziario, in-  
dipendente dal potere politico, e destinato a  
conservare le pubbliche libertà, e a non fare  
spezzare le bilancie della giustizia dalla spada  
di Brenno. (*Bene*).

Si è sforzato il senatore Guarneri a dimo-  
strare che la Cassazione sia arbitra della giu-  
risprudenza, e la condanna all'immobilità, ed è  
di ostacolo al giudizio indipendente delle Corti  
e dei tribunali.

Non bisogna essere che mezzanamente esperto  
delle cose del fôro, per riconoscere che non  
la sola Cassazione, ma tutta la magistratura  
concorre alla grande opera della giurispru-  
denza, la quale si forma *post magnas varie-  
tates*, ed è progressiva e non già immobile.  
Nessuna legge del mondo potrebbe condannare  
all'immobilità la giurisprudenza, la quale deve  
camminare di pari passo col progresso scientifico

e divenire la vera espressione dei bisogni sociali.

E la indipendenza delle Corti d'appello e dei tribunali non trova ostacolo negli arresti di annullamento della Cassazione, che anzi la loro resistenza è un valido strumento per sottoporre a nuovo studio davanti le sezioni unite le quistioni state risolte dalla sezione civile. Così abbiamo veduto e vediamo ogni giorno che la Corte di cassazione, giudicando a sezioni unite, si scosta dal giudizio della sezione civile e rende omaggio alla sapienza delle Corti d'appello, senza discapito della propria dignità. Per i limiti che circoscrivono l'umana intelligenza, non fa torto all'uomo l'errore, ma la ostinazione a persistervi, qualora la verità si è presentata nell'ampio suo splendore. Cujaccio ha rilevato le ritrattazioni di Papiniano su diversi punti del diritto, ed il Goffredo quelle degli altri giureconsulti romani.

Così abbiamo veduto che su diverse quistioni una dissonanza è durata per molti anni in Francia tra la Corte di cassazione e quelle di appello. A dirimere tali dissonanze, molte volte fu provocato l'intervento del potere legislativo per l'interpretazione autentica della legge; ma sapientemente il Governo non volle farsi iniziatore di proposte per interpretazione autentica, avvegnachè bisognava lasciare libera una discussione, la quale presto o tardi avrebbe dato il salutare frutto di riavvicinare opposte opinioni con prevalenza a quella che più si accostasse alla retta interpretazione della legge.

I buoni semi tardi pervengono a maturità, e a provvidenza divina ha disposto in modo le cose di questo mondo, che *nil sine magno vitae labore dedit mortalibus*. Potremmo citare molti esempi di lunghe e prolungate divergenze tra la Corte di cassazione e le Corti di merito, e ci piace di riferire quella agitata in Francia sulla questione se la collazione, che non si deve al legatario, ha anche luogo quando il legatario riunisce la qualità di erede del testatore. La Corte di cassazione di Parigi, per molti anni, decise di no, ma le Corti d'appello, con nobile indipendenza, resistettero a tale dottrina. Dopo venticinque anni di divergenza, ed al seguito di una monografia pubblicata dal Ravez, primo presidente della Corte di Bordeaux, la Corte di cassazione di Parigi, con arresto a sezioni unite del 6 luglio 1826, si ritrattò, ed il Sirey esclamò

che questo fatto fu un grande avvenimento per la giurisprudenza.

Ritrattare le proprie opinioni torna ad onore del magistrato, che non agogna alla infallibilità; e sarebbe stato desiderabile che quel presidente citato dal Guarneri avesse imitato l'illustre presidente della Corte di cassazione di Parigi, signor Desez, il quale pronunziò nel 5 novembre 1827, in occasione della riapertura di quell'anno giuridico, queste memorande parole:

« Noi proclamiamo, facendocene un dovere, che queste discrepanze di opinioni non sono state mai un ostacolo a tutti quei sentimenti di stima, di giustizia, di confraternità, di confidenza, che mai debbono cessare dallo esistere tra magistrati, che comunque separati di paesi, di funzioni, di potere, vivono tutti sotto l'impero dello stesso monarca, e sono gli onorevoli servi delle stesse leggi. Senza sorpresa quindi, o signori, abbiamo spesso osservato, ed anche nelle occasioni più rimarchevoli, delle Corti reali abbandonare volontariamente la propria giurisprudenza per seguire quella che la Corte di cassazione avea stabilita; come del pari, senza rammarico, abbiamo veduto altre Corti emettere, in diverse circostanze non meno importanti, delle opinioni opposte alle nostre, e perseverarci a malgrado dei nostri arresti. È pure accaduto qualche volta che la Corte di cassazione penetrata dei motivi, col cui aiuto si combattevano quelli che l'avevano indotta, non ha fatto veruna difficoltà a rivenire dalla opinione che da principio avea ammessa, per seguire quella delle Corti. Del rimanente non sono questi sforzi che possono costar caro ai magistrati; non si può ad essi rimproverare di mettere del dominio nell'autorità, o della debolezza nelle deferenze. Essi non vi veggono per contrario che della dignità e della giustizia; considerano qualche collisione di opinioni siccome utile, siccome presentata dalla nobiltà e spesso proficua all'ordine pubblico ».

Si è pure preoccupato il senatore Guarneri, appoggiando le osservazioni del senatore Calenda, che, accumulando in Roma tutti i ricorsi in materia penale, si possa incorrere in un arretrato spaventevole. Giusta sarebbe questa preoccupazione, poichè il ritardo nella amministrazione della giustizia, specialmente in materia penale, si tradurrebbe in denegata giustizia. Ma in Roma le ombre onorate di Pa-

piniano e di Cicerone vengono in soccorso ai magistrati, che con la loro instancabile operosità estinsero in men di un anno quello spaventevole arretrato di ricorsi, che fu la causa occasionale della legge 12 dicembre 1875, che istituì in Roma una Corte di cassazione con attribuzioni speciali accresciute poi con la legge del 31 marzo 1876. Se allora si riuscì a dare fecondi risultati, nonostante che le magistrature fossero rimaste regionali, e gli avvocati conservassero le loro gloriose tradizioni nelle curie rispettive, e mancasse un anello di congiunzione abbastanza forte a ravvicinare svariati sistemi, pure ben presto la giurisprudenza prese il suo vero indirizzo; e fortunatamente ora siamo in grado di poterci bene intendere, perchè abbiamo bevuto alle medesime sorgenti del diritto, e non abbiamo giammai perduto di vista il nostro diritto storico, che è unico. Il diritto storico è per noi Italiani religione, come religione è la fede nella unità della patria. Se per lo passato e non per colpa nostra fummo divisi nell'educazione forense, la sede propria per stringerci in un legame indissolubile, per comunicarci le nostre idee, per ben intenderci nei principî del giure, è Roma, che, divenuta capitale del Regno, richiama a sè le più elette intelligenze d'Italia, nello stesso modo come i raggi, partendo dalla circonferenza, tutti convergono ad un centro.

La unificazione adunque del Codice penale e della suprema magistratura in Roma per i ricorsi in materia penale risveglierà a nuova vita gli studi e la fede nel progresso della giurisprudenza. Magistrati di tutte le provincie d'Italia sono nella Cassazione di Roma riuniti per portare il loro efficace contributo alla grande opera della giurisprudenza; ed a fornire questa opera importante di una giurisprudenza classica nessun sussidio, nessun mezzo è più potente che la cooperazione degli illustri avvocati e procuratori, molti dei quali risplendono per la loro scienza nelle cattedre: tutti campioni delle diverse curie d'Italia, trasportano la loro sede principale a Roma, come benemeriti operai, che vogliono concorrere colla magistratura alla grande opera della giurisprudenza. Ai giovani avvocati e procuratori gli studi dei veterani hanno gittato le fondamenta di una età migliore per essi, ed in Roma si può dire a questi giovani, ora comparsi nella scena del mondo: Amate

anche la patria delle patrie, il cui tronco di libertà, di civiltà, di umanità è un tronco, più che locale, cosmopolita, e che, come fino a ieri ha disteso fra le genti le sue salutari radici, così auguriamoci che nei tempi avvenire rinnoverà, propagherà i suoi giovevoli frutti. (*Benissimo, bravo*).

Mi piace rispondere alle accuse mosse dal senatore Guarneri al Pubblico Ministero, perchè il medesimo non ricorre d'ufficio alla Cassazione, quando ritrova che la legge fu violata in materia penale, ed anche in materia civile, per avere le parti transatto o non elevato il ricorso. E deplora altresì l'onor. Guarneri che i sostituti procuratori generali pronuncino alla udienza conclusioni dissonanti sullo stesso punto di diritto.

Ha ragione l'onor. Guarneri di deplorare tali inconvenienti, ma gli egregi procuratori generali delle cinque Cassazioni non possono elevare ricorsi per annullamento nell'interesse della legge, per non cadere in contraddizione tra loro: cinque procuratori generali non possono avere la medesima opinione sulla identica questione, se non altro per quella *naturalis hominum ad dissentendum facilitas*, e sarebbe uno scandalo che l'uno domandasse l'annullamento della legge, mentre gli altri non credono fondata la pretesa violazione della legge.

Dirò ancora di più: sarebbe desiderabile che i procuratori generali dessero le loro conclusioni scritte sopra le gravi questioni, da richiamare l'attenzione della Corte, e lo studio dei cultori della scienza. In Francia gli arresti della Corte di cassazione acquistarono meritata fama di sapienza civile, perchè preceduti dalle eleganti ed erudite requisitorie scritte dall'illustre procuratore generale Merlin, ed indi dal Dupin, e da Delangle. Ma in Italia, a che varrebbero le requisitorie scritte dai valenti cinque procuratori generali delle cinque Corti di cassazione, i quali certamente non potrebbero essere conformi nelle loro argomentazioni, nè divenire alla medesima conclusione?

Dev'essere unica la Cassazione, per raccogliere i frutti della sapienza del procuratore generale; e si è veduto con generale compiacimento, che le requisitorie del procuratore generale spandono molta luce, per divenire ad una buona risoluzione nelle controversie che si presentano alla Corte di cassazione; e pos-

sono servire anche di guida per migliorare la giurisprudenza. Abuserei della pazienza del Senato, se volessi indicare una serie di quistioni, le quali per le requisitorie del procuratore generale contribuirono a migliorare la giurisprudenza e sottoporre a nuovi studi l'esame di quistioni che per la loro difficoltà ed importanza meritavano più profonda discussione.

Accennerò soltanto, per non uscire dalla materia del diritto penale, che la quistione di stato civile è stata sempre pregiudiziale alle controversie sì civili, che penali che ne dipendono. Siffatta dipendenza di una causa penale da una causa civile, che le sia pregiudiziale, si cercò in Francia restringere a qualche confine dal procuratore general Merlin, sul motivo principalmente che è cosa di pessimo esempio rendere impunito un misfatto gravissimo, quale per esempio sarebbe la falsità dei registri dello stato civile, sol perchè le parti non hanno interesse a promuovere quistioni di stato al civile. Ma la Corte di cassazione di Parigi non seguì con più arresti il procuratore generale, e giudicò che la falsità dei nomi, coi quali un fanciullo è stato iscritto nei registri dello stato civile, non può essere provata per via criminale, prima della sentenza definitiva sullo stato di questo fanciullo, quantunque tra le parti non si fosse agitata la quistione di stato.

E la Corte di cassazione di Napoli con arresto del 9 gennaio 1815, proferito sulle dotte uniformi conclusioni dell'illustre procuratore generale Poerio, rigettò un ricorso elevato dal dotto procuratore generale presso la Corte criminale di Cosenza, la quale aveva vietato il procedimento penale pel reato di falsità negli atti dello stato civile, per non essersi prima statuito sulla quistione di stato presso i tribunali civili.

Ciò non ostante non cessarono i dubbi nella giurisprudenza. E perchè? perchè la teorica delle quistioni pregiudiziali non era stata ancora sviluppata con tale copia di argomenti e di dottrina, da imporne ai cultori della scienza ed ai magistrati. Ci volle la parola eloquente dell'avvocato generale presso la Cassazione di Napoli, signor Nicolini, la cui fama risuona in tutta l'Europa, per dissipare tutti gli equivoci.

Egli, con requisitoria pronunziata nel dì 9 febbraio 1838, svolse sotto un nuovo punto di veduta la teorica delle quistioni pregiudiziali; e

riportò la palma della vittoria per aver fatto a tutti intendere che invano il giudizio penale poteva essere intrapreso, prima che i giudici civili avessero definita la questione di stato.

Dalle requisitorie adunque dei procuratori generali si può molto guadagnare per lo svolgimento delle quistioni di diritto e pel progresso della giurisprudenza. A raggiungere questo scopo la unificazione della Corte di cassazione è necessaria; ed allora il procuratore generale presso la medesima potrà dare tale indirizzo ai lavori del Pubblico Ministero, da non far perdere il beneficio dell'unificazione legislativa.

E siamo sicuri che allora i sostituti procuratori generali, avendo a guida il procuratore generale, non porteranno all'udienza le loro svariate opinioni, ma il parere dell'ufficio del Pubblico Ministero. Ho deplorato sempre io la mancanza di unità e di solidarietà nelle requisitorie dei procuratori generali sostituti.

Io qui mi fermo, poichè, ripeto, che riservo all'onor. relatore, di rispondere a tutte le argomentazioni addotte dai vari oratori per vedere respinto il progetto di legge. Dirò soltanto allo illustre mio amico Pessina, che il ministro non ha avuto paura di affrontare l'intera unificazione anche in materia civile, poichè si è dovuto limitare alla materia penale, convinto, come lo sono io, che un progetto completo di unificazione al momento attuale naufragherebbe.

Molto scalpore si è menato contro l'art. 8 del progetto che richiama alla Corte di cassazione di Roma il giudizio a sezioni unite dei ricorsi, sui quali hanno sentenziato le sezioni civili delle altre quattro Corti di cassazione; ma non si è posto mente dagli avversari di questo articolo, che esso è indispensabile per preparare la via alla completa unificazione della Corte di cassazione, che è il desiderio della grande maggioranza del paese. Non avrei mai creduto che gli oppositori avrebbero esclamato che, richiamando a Roma il giudizio di sezioni riunite per poche cause, rimarranno decapitate le altre Corti, ed offesa la loro dignità.

Conchiudendo dico, che mi attendo dalla vostra sapienza civile ed illuminata esperienza, onorevoli colleghi, un voto favorevole a questo progetto di legge ed a grande maggioranza, per essere apprezzato dalla Camera elettiva, la quale nella riforma di leggi organiche ha dato

sempre prova di deferenza al Senato, le cui deliberazioni mirano al grande scopo del benessere della patria. E dichiaro che, se per sventura dovessimo vedere respinto questo progetto, dovremmo disperare dell'avvenire dell'unificazione giudiziaria nel Regno d'Italia. (*Vivi segni di adesione. Benissimo, bravo.*)

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Un precedente legislativo mi obbliga di essere favorevole a codesto disegno di legge, ma fo esplicita riserva di volerlo emendato in alcuni punti e svolto in altri.

Ricordo al Senato che giorni or sono, quando si discusse la legge sull'abolizione dei tribunali di commercio, io sollevai il dubbio intorno l'utilità del sistema di riforme parziali; ma il solo fatto che quella legge fu adottata toglie ogni valore ad una questione pregiudiziale.

Ora io, animato quanto ogni altro senatore dal sentimento unitario, dall'amore dell'eguaglianza giuridica, che tanto anima la società moderna, non posso disconoscere l'alto valore di questa legge, che ha per sé il compito necessario e supremo di fare scomparire le ultime vestigia delle magistrature regionali, delle Cassazioni autonome, le quali ricordano ancora la epoca triste e dolorosa della divisione della patria. Ma se questi sentimenti mi conducono ad accettare la legge, non saprei disconoscere il pregio delle gravi obiezioni che uomini molto autorevoli hanno esposto.

Se io ho ben compreso, si possono in tre serie ordinare le dette obiezioni.

L'una serie generale fu quella esposta dall'onor. senatore Guarneri. La Cassazione per lui è un istituto francese; l'idillio della unità della giurisprudenza sfugge alla realtà delle cose; il decidere separando il fatto dal diritto non è possibile, nè giuridico, tanto che l'oratore conobbe coscienze di magistrati ribelli al comando della legge, che anteposero l'arbitrio dell'uomo alla volontà del sovrano, all'osservanza del mandato di giudice supremo.

Un'altra serie di obiezioni mosse dal pensiero che il disegno di legge sia prematuro ed incompleto.

L'unità della giurisdizione suprema suppone l'unità della legge; sin quando, per il cammino lento e combattuto dell'unità del diritto

penale esisteranno tre legislazioni penali, perchè, correre innanzi ad istaurare un'unica suprema magistratura penale, se manca la legge, di cui il magistrato dev'essere la parola? Perchè se si vuole la Cassazione unica, non è proposta per la materia civile e la penale?

Altro argomento più grave! Chi è fautore del sistema della Cassazione sa come sia necessaria l'unità del collegio penale. Perchè la somma delle statistiche dei ricorsi penali, che si discutono dalle molteplici Cassazioni, esclude la possibilità di ottenere un solo collegio, vi ha chi pensa che convenga stringere i freni, ridurre i casi dei ricorsi, guarire l'Italia da una malattia, che il Cancelliere di ferro chiamò un giorno una *nevrosi sentimentale*.

Queste e non altre paiono a me le obiezioni fondamentali fatte al disegno di legge dagli illustri preopinanti.

Innanzi che io ne discuta il merito, aggiungo che nell'animo mio l'ordinamento della suprema magistratura penale presenta obbietti maggiori di quelli contenuti nel disegno di legge. Dirò con lealtà che mal si provvede all'avvenire della suprema magistratura, se data la legge unica e l'unica giurisdizione, non si studia il modo di ottenere una magistratura che, posta all'apice della piramide giudiziaria, dia amplissima sicurtà di sapienza, di integrità e di indipendenza, mediante comandi e provvedimenti di legge, i quali la tengano lontana, tanto dalle seduzioni del potere, quanto dalle agitazioni delle lotte politiche e da quella ristrettezza di remunerazione, in vista della quale il magistrato, che ancora serve lo Stato, è un eroe, tanto la povertà dello stipendio affanna la sua vita domestica. Io spero con brevi e corrette proposte di compiere il precipuo dei nostri doveri, perchè non so comprendere l'esistenza di un Senato senza una larga e prudente discussione delle leggi, senza un serio lavoro di emendazione.

Mi affretto a dichiarare che le mie proposte trovano il loro fondamento nei precedenti legislativi, la loro doverosa applicazione nei principi fondamentali del diritto pubblico, e che le stimo idonee ad assicurare a questa legge una maggioranza cospicua. Dico una *maggioranza cospicua*, perchè l'esperienza mi insegna che quando qui le leggi trionfano all'urna per pochi voti di maggioranza, giungono al ramo elettivo del Parla-



mento spoglie di quel prestigio, che la grande concordia dei nostri voti soltanto può dare.

Io non credo, onorevoli colleghi, che sia questo il momento di discutere la questione della terza istanza o della Cassazione in materia civile, anzi credo il tema estraneo all'obbietto della legge. Noi discutiamo la riforma della magistratura suprema penale. Ove si pensi agli istituti di libertà governanti l'ordinamento della giustizia popolare, che hanno per fondamento la separazione del fatto dal diritto, è impossibile un magistrato supremo che non sia giudice unico del diritto, ossia, che esamini questa sola questione: se la sentenza denunziata sia o non conforme alla legge, essendo questo il perpetuo quesito che la Cassazione fa a se medesima.

Nessuno osa chiedere che sia abolito il patrimonio delle nostre istituzioni giudiziarie, che fu il conquisto della libertà trionfante contro il governo assoluto. Nè la divisione della giustizia correzionale dalla penale rende possibile una terza istanza penale, chè anzi le future riforme vogliono corretto l'istituto dell'appello, e specialmente corretta quella potestà, mediante cui spesso per la cosiddetta correzionalizzazione delle accuse l'imputato è distolto dai suoi giudici naturali.

Per queste ragioni non compresi la opportunità del discorso dell'onor. senatore Guarneri, che per combattere questo disegno di legge svolse numerosi argomenti contro la Cassazione civile unica. A suo tempo io dirò il mio pensiero su questo tema. Il solo fatto che il Governo separò la suprema giurisdizione penale dalla civile dimostra la possibilità che il nostro Regno non abbia una Cassazione civile unica. La distinzione è possibile per la grande diversità che corre tra la materia civile e la penale.

È vero che anche la Corte regolatrice civile giudicando solamente in diritto si propone sempre un identico perpetuo quesito: se, cioè, la sentenza denunziata sia o non conforme alla legge; ma nel ricorso civile il magistrato deve proteggere il diritto del ricorrente, nel penale il diritto pubblico. L'azione penale è essenzialmente pubblica, nasce dal reato; l'accusa è pubblica. L'azione civile è una ragione personale che dipende da una domanda dell'attore. Gli elementi del processo civile sono opera esclusiva delle parti litiganti. L'azione civile è regolata dall'interesse

della parte e può in generale essere arbitrata: altrimenti è del processo penale. Onde mi permetterà l'onor. senatore Miraglia, presidente della Cassazione di Roma, di dire che la maggior parte del suo discorso è stata una risposta superflua od anticipata, perchè le sue ragioni potranno ottenere esame e discussione, quando la Corona, esercitando la iniziativa della proposta delle leggi, presenterà la riforma del supremo magistrato civile.

Osservo inoltre, che talune affermazioni e dichiarazioni, fatte incidentalmente e per occasione, nulla dicono, perchè sono sempre troppo brevi e laconiche. Che importa a noi che uno degli autorevoli membri della Commissione abbia dichiarato di votare la legge, perchè stima di trovarvi l'inizio della terza istanza in materia civile? Rispetto le ragioni dei voti. È facile dirsi fautore della terza istanza per espressione della libertà del pensiero, ma ciascuno che sia studioso degli ordinamenti giudiziari sa che questa parola - *terza istanza* - è vaga ed implica sistemi diversi, onde bisognerebbe determinare l'idea, che con essa si vuole esprimere. Colla espressione di *terza istanza* si può intendere un tribunale supremo con piena giurisdizione di diritto e di fatto e superiore alle Corti di appello. Invece si può intendere la terza istanza come un terzo tribunale, che abbia le stesse attribuzioni delle Corti di appello. È questo il sistema chiamato della *doppia conforme*, per cui il criterio della verità e della giustizia è riposto nella conformità di due sentenze sopra tre.

Grandi obiezioni si fecero a questo ordinamento. Si vorrà trovare la verità nella semplice conformità del dispositivo delle due sentenze, oppure nella conformità delle azioni della decisione? Sarà la prevalenza del numero dei votanti, che farà presumere migliori i giudicati conformi? Fu bene avvertito che in tale sistema, enumerando i voti, la maggioranza si potrebbe trovare nella opinione giuridica respinta.

Tralasciando questo argomento, mi affretto a dichiarare che una legge, la quale aumentasse ancora un grado di giurisdizione, servirebbe agli interessi degli avvocati, ma tradirebbe gli interessi della società, la quale domanda buone leggi, procedure brevi, economiche, una giustizia onesta ed aperta a tutti.

L'avvenire della società vuole la correzione

degli ordinamenti di altro tempo, proprie di diverse condizioni sociali e di meno largo ordinamento politico.

Riserbandomi adunque piena libertà di voti e di proposte, se mi sarà dato nel rimanente corso della mia vita di recare l'opera mia alla riforma del processo civile, nel quale il legislatore deve precipuamente proteggere il diritto privato, eseguirò l'esame della legge, sgombrando la mente dalle preoccupazioni della giustizia civile.

All'onor. senatore Calenda che accusò i legislatori italiani di un esagerato sentimento di filantropia per i condannati, ricorderò gli insegnamenti di un dottissimo magistrato, che fu onore del Senato e della suprema magistratura, il rimpianto presidente Bonacci. Propugnando quell'illustre uomo il dovere del magistrato penale di annullare di ufficio e per motivi di ordine pubblico i processi, scrisse: « Chi non sa che il diritto penale è tutto quanto d'ordine pubblico? Chi non sa che in ogni giudizio penale non si agita solo la causa di questo o di quell'accusato, ma sì la causa di ogni cittadino e dell'intera società? Chi non sa che le forme di giudizio penale sono il palladio, la tutela, la salvaguardia della vita, della proprietà, dell'onore, della libertà dei cittadini e dell'intero consorzio politico? Chi non sa che violate quelle forme e sostituito all'impero della legge l'arbitrio dell'uomo o del caso, non vi ha più sicurezza possibile per alcuno? Chi non sa che in siffatta miseranda condizione di cose avrebbe più da temere l'innocente che il colpevole? Chi non sa che la legge è più sollecita della salvezza dell'innocente che della punizione del delitto? Chi non sa infine che la presunzione dell'innocenza accompagna l'uomo anche sul banco degli accusati, e non l'abbandona finchè una perfetta cosa giudicata non venga a imprimere sulla fronte di lui il marchio indelebile della colpa? Perfetta cosa giudicata però mai non esiste finchè pende incerto il giudizio della Cassazione ».

Indico le dottissime conclusioni di Raffaele Conforti dette alla Cassazione di Firenze nella celebre causa *Perotti ed altri* che ricordano le stesse cagioni.

Questi veri noti ed ordinari non possono essere sconosciuti e dimenticati da chi meno lo dovrebbe. Essi erano in altro tempo procla-

mati da altissimi intelletti, che onorarono la toga del Pubblico Ministero; al presente mi è dato notare quello che molti giuristi avvertono: che giunti presso la suprema magistratura penale accusatori, i quali acquistarono nell'esercizio continuo del loro ufficio un sentimento di disfavore per la difesa in venti e più anni passati a pronunziare requisitorie, accusatori più consumati nello esame dei fatti che nelle discussioni serene del diritto, essi sono poco zelanti a ricercare se la cosa giudicata sia l'effetto dell'errore, e non sentono il debito sacrosanto di ripararlo. Magistrati simiglianti pensano ancora che la società abbia il diritto di atterrire, e, presi da nobile indignazione contro il delitto, dimenticano per l'antica consuetudine, che acquistarono ad accusare, che la Cassazione è tribunale di diritto; perciò studiano sottilmente le ragioni per decidere ogni questione contro i ricorrenti e si sentono benemeriti se danno una statistica, che rigetti la massima parte dei ricorsi. Con queste tendenze la impugnazione delle sentenze in materia penale è divenuta potestà quasi illusoria. Non trascurerò questo tralignamento della istituzione nello svolgere le mie proposte e gli emendamenti.

È certo che il disegno di legge unificando la magistratura suprema pensa di tutelare l'egualianza giuridica, la libertà, l'onore, la vita dei cittadini. È del pari vero che l'unità del diritto richiede l'unità del giudice. Sino a quando il nuovo Codice penale non sarà sanzionato, non è possibile di provvedere alla unità della giurisprudenza.

L'onorevole guardasigilli subordinò la necessità dell'unica giurisdizione alla esistenza della unità del diritto penale. La molteplicità delle sezioni penali, se fossero istituite in Roma prima dell'ora solenne, in cui l'Italia otterrà l'unità del diritto penale, darebbe l'equivalente di molteplici Cassazioni, non la Cassazione unica. Il paese non saprebbe capire la necessità dell'anticipata abolizione delle Cassazioni, che ricordano la coesistenza di diverse leggi penali. Chi vuole instaurare la Cassazione penale unica in Roma quando sono ancora vigenti tre legislazioni punitive, dimentica lo scopo vero dell'istituto; invece vuole trasportare nel centro di Roma le Cassazioni penali di Firenze, di Torino, di Napoli e di Palermo. Quindi ministro ed Ufficio centrale debbono fare buon viso al mio

primo emendamento, che darà potestà al Governo di istituire la Cassazione penale unica soltanto dopo la pubblicazione del Codice nuovo.

Non credo di dover discorrere della censura di accentramento, che l'onor. Guarneri fece al progetto. Le supreme magistrature per necessità degli ordinamenti giudiziari debbono discostarsi dalla dimora delle parti. Le sole plebi delle grandi città possono dolersi di non avere la Cassazione presso i loro tugurî. Ma che dico? Il maggior numero dei ricorrenti è in carcere; le loro famiglie vanno a cercare l'avvocato, o fanno a lui scrivere. Dato il servizio delle poste, come la Sardegna cerca giustizia a Roma, così Messina, Catania per la posta s'indirizzeranno con altre città a Roma.

Invece l'emendamento, che risolve la questione del tempo, in cui sarà unificato il diritto, è degno di accoglimento, perchè le grandi città volentieri renderanno omaggio al sentimento dell'unità.

Mi spiacque la invocazione delle grandi tradizioni di Roma, ove al certo batte il cuore della patria, e il richiamo agl'interessi della capitale come ragioni che potrebbero determinare la sollecita esecuzione della legge. La cittadinanza di Roma, ch'è pienamente italiana, non vede interessi economici promessi da questa legge, perchè il beneficio, che offre, sarà l'aumento di trenta o quaranta magistrati, che verranno dalle diverse contrade d'Italia a vivere sulle rive del Tevere; mentre pochi giovani avvocati, che attendono all'esercizio della professione avanti le sezioni penali, avranno qualche causa di più da difendere.

Infelice davvero sarebbe l'avvenire di Roma, la cui popolazione è formata da tutte le genti italiche, se dovesse aspettare benefici da questa legge. Anche il fóro romano raccoglie giuristi d'ogni parte del Regno. E poi chi studia le statistiche penali osserva che la maggior parte dei ricorsi è dichiarata inammissibile per difetto di motivi e di deposito e che il maggior numero dei ricorrenti è povero.

Al certo il ricordo delle glorie romane accende a magnanimi sensi il giurista; ma la civiltà romana per tempo uscì dalla città e fu italica; onde non capirei un culto eccessivo per Roma a detrimento della vita nazionale.

Io volentieri confesso che non credo di scorgere nella legge una favilla, che qui accenderà

maggior fiamma di cultura giuridica; del pari stimo abusato l'argomento, che l'abolizione delle sezioni penali possa togliere forza alla cultura giuridica delle città, che ora sono sede delle Cassazioni penali. I tribunali di prima istanza e le Corti di appello sono palestre sufficienti a preparare valorosi ed onesti difensori ed a mantenere in fiore le tradizioni forensi, che furono tanta gloria della Italia divisa. Il nostro paese ha un numero straordinario di università, le quali hanno sede in città, ove non vi hanno Cassazioni. Queste città minori hanno spesso professori ed avvocati, che, non distratti dal rumore de' grandi centri, ed attenti con maggiore cura ad un solo ufficio, nulla hanno da invidiare agli avvocati loro colleghi viventi nelle maggiori città. Anzi non voglio tacere un vizio di questa legge, ed il vizio è questo: che non ha studiato sopra l'esempio degli altri paesi, i quali hanno il medesimo ordinamento giudiziario, la benefica influenza che per conseguire i fini promessi dalla unica Cassazione penale nel Regno si avrebbe da un ordinamento più razionale dell'Ordine degli avvocati. Il valore della giurisprudenza è il frutto dell'ingegno, della esperienza e della onestà, tanto degli avvocati, quanto dei giudici. L'onore di patrocinare innanzi il supremo collegio penale deve essere il premio dei più vecchi e sperimentati giureconsulti. La Cassazione non deve rimanere una specie di presepio giudiziario, ove giovani inesperti ed audaci, usi a far rumore nelle Assise, fanno le loro prime armi.

Bisogna lasciare al Pessina ed ad altri prudenti giureconsulti, gravi per esperienza e per dottrina, il diritto di discutere i ricorsi in Cassazione.

Per mantenere la giurisprudenza penale all'altezza, che ebbe nel passato, e per dare al nuovo Codice, che avrà pure le sue mende, le sue lacune, le sue contraddizioni, interpreti sapienti, per rafforzare l'ossequio dovuto ai responsi della suprema giustizia e per accostarsi il più che sia possibile al *desideratum* di una giurisprudenza, che sia la costante applicazione del pensiero del legislatore, la vera *lex loquens*, bisogna stabilire condizioni di ammissione per i magistrati e per gli avvocati, le quali possano dare sicurtà di studi e di pratica. L'avvenire delle nostre istituzioni, la forza del sentimento nazionale e la costanza dei sacrifici fatti per la

grandezza e l'unità della patria, di cui la gente nostra dà spettacolo solenne e invidiabile agli stranieri, troveranno disposta la maggioranza dei giuristi a vedere introdotta nella legge dell'esercizio forense una specie di divisione di lavoro. Se tuttora le porte della Cassazione resteranno spalancate a tutti i laureati esercenti accolti con indulgenza nelle Corti d'appello, ne seguirà che la forza del sapere nazionale scemerà, che la sproporzione tra il numero degli esercenti e la quantità del lavoro addurrà la tentazione di incoraggiare i clienti alle liti a danno degli interessi economici e del senso morale, e che l'unico collegio supremo non sarà mai possibile. La Francia ed il Belgio, per non dire dell'Austria, la quale non ha una vera libertà professionale, non conferiscono a tutti gli avvocati di appello il patrocinio presso la Cassazione penale. In Francia è possibile ad una sola classe o sezione penale di esaurire il grave compito, perchè vi sono solamente sessanta avvocati che sono ammessi al supremo patrocinio. Essi respingono i ricorsi temerari, non hanno interesse a veder moltiplicato un lavoro inane. Moltissimi giovani, mi dispiace il dirlo, sono interessati a sfruttare i clienti sino all'ultimo, ma avranno il diritto di dire che, fin quando vi ha differenza di legge, può durare la pluralità di giurisprudenza, che rende aleatorio il ricorso.

Non credo meritevole di lungo esame la proposta fatta dal senatore Calenda: che alla pubblicazione della legge preceda la riduzione dei casi, per i quali si fa luogo al ricorso. Quando fu istituita la Cassazione penale in Roma già furono sanzionate restrizioni al diritto di ricorrere. Non è giuridica la proposta di permettere l'aumento della pena contro chi per l'annullamento della sentenza si presenta ad un novello giudizio. Quando l'errore è dichiarato, non si deve tener conto della nuova afflizione, che patirà l'individuo sol perchè ebbe un giudice che commise arbitrio, ovvero sacrificò all'errore? Anzi io penso che la Cassazione unica deve agire con pienezza di cognizione delle nullità. Il magistrato penale superiore, cui non ispetta di rimescolare le prove e di sindacare la convinzione dei giudicanti, deve istituire una doppia indagine sopra l'osservanza del rito giudiziario per sapere; se il procedimento fu condotto con la dovuta regolarità, e sopra il fatto dichiarato co-

stante nella sentenza, per sapere se i caratteri giuridici affermati dal giudice di merito sono conformi alla legge e se la pena fu applicata nella misura della legge. Tocca alle parti (condannato o Pubblico Ministero) di produrre il ricorso, additare le ragioni e gli argomenti del vizio del procedimento e della sentenza; ma quando la Corte suprema è investita dell'esame della causa, non può chiudere gli occhi e non vedere i vizi radicalissimi che i ricorrenti non seppero vedere. La Corte di cassazione deve annullare di ufficio i giudizi viziosi. Il Bonacci con poderosa scrittura dimostrò una grande verità: « che il potere di sollevare mezzi di ufficio è intrinseco ed inerente all'alta giurisdizione che la legge affida alla Corte suprema ». Il Trébutien, il Morin, il Dalloz, l'Hélie discorrono con sicurezza di questo diritto. Il Tarbé ne fa larga dimostrazione. Numerosi esempi se ne trovano nel *Giornale del Palazzo*. La Cassazione subalpina rispettò la dottrina e la pratica. Più tardi essa disdisse questi onorati precedenti.

Talchè a me sia permesso soltanto di protestare contro la pratica moderna contraria all'ufficio della Cassazione, e certamente si deve fare augurio che la nuova magistratura rivendichi la sua più nobile prerogativa. Questo diritto de' motivi di ufficio è vieppiù raccomandato oggi che di fronte al Pubblico Ministero non esiste più l'istituto permanente del patrocinio officioso, per tutelare le ragioni del povero e dell'oppresso; onde spesso la Corte sente il bisogno di supplire a quello che manca: *suppleat quod deest advocatis*. Per questo io richiamo il guardasigilli alla protezione giuridica delle classi derelitte.

Parecchi combattono la Cassazione unica, perchè la domanda ad ogni costo dell'unità della giurisprudenza è dimostrata impossibile. Coloro, che di tale mancanza si fanno forti per condannare l'unicità della Cassazione, dimenticano il principio fondamentale, il carattere migliore della Cassazione.

Io, che ho prediletto negli studi giuridici il diritto pubblico, fui confortato dall'insegnamento dei più grandi scrittori, a vedere nella Cassazione fondata dalla Costituente francese non un istituto destinato a dare piena unità di giurisprudenza, ma qualche cosa di più nobile e di più elevato: una garanzia costituzionale per la inviolabilità della legge e dei diritti, che ne dipen-

dono, un supremo tribunale, solamente preoccupato di essere lo scudo e la difesa della legge contro il potere e contro le magistrature.

Questa suprema giurisdizione deve richiamare le magistrature inferiori all'osservanza della legge, deve impedire che il magistrato si faccia superiore alla volontà e distrugga l'opera del potere legislativo, che ordina in regole generali affidando al potere giudiziario di applicare le regole ai singoli casi.

La domanda della giurisprudenza unica è la speranza di uomini, i quali non conoscono la realtà delle cose. Quando unica è la legge, è desiderabile che unica sia la interpretazione della medesima. In materia civile tale unità d'interpretazione è quasi esclusa dalle medesime disposizioni della legge. Infatti, se l'art. 3 delle regole sopra la interpretazione delle leggi ordina ai magistrati che *quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si abbia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, e, se il caso rimanga tuttavia dubbio, si decida secondo i principî di diritto*, come maravigliarsi della diversità di giurisprudenza? Invece nelle leggi penali è vietata la interpretazione estensiva.

Ebbene coloro, che si arrestano ad enumerare i casi, nei quali sopra testi unici di legge si ebbero opposte decisioni dei magistrati, pensino quanto più numerose sarebbero le discrepanze, se mancasse la grande funzione del potere moderatore della Cassazione contro l'arbitrio e l'errore delle giurisdizioni inferiori. Questa funzione costituzionale fu determinata con la istaurazione della divisione dei poteri, talchè le belle reminiscenze, me lo perdoni l'onorevole Miraglia, delle opinioni del Galanti e di altri scrittori del vecchio regime hanno poca influenza nel determinare l'indole della moderna Cassazione.

D'altronde l'onorevole Miraglia sa che gli scrittori della storia della Cassazione stimarono di trovarne la prima origine persino nella *Novella 119*, del dritto romano, quando era dato al cittadino di ricorrere al prefetto contro l'arbitrio del magistrato, come altri lo vollero vedere nei Capitolari di Carlo Magno. La *Novella 119*, capo V, reca: *Si unus forsan litigantium putaverit se gravari... sancimus habere eum licentiam petitionem offerre gloriosissimi praefectis qui sententiam protulerunt*. Carlo

Magno ordinò: *Judices secundum legem scriptam juste judicent non secundum arbitrium suum*; ma sino al regno di San Luigi si poteva provocare l'avversario al combattimento giudiziario. In questa epoca il ricorso fu ammesso al sovrano per diniego di giustizia. La forma assoluta di governo e la confusione dei poteri non permettevano la Cassazione.

La Costituente francese sentì la necessità di ordinare un supremo potere giudiziario per ricondurre alla stretta esecuzione della legge le giurisdizioni, che fossero tentate di allontanarsene. Robespierre voleva la Cassazione stabilita nel seno stesso del Corpo legislativo, perchè diceva che ai *legislatori appartiene vegliare alla osservanza delle leggi*.

Dal 1790 al 1837 la Cassazione fu sottomessa all'opera di correzione, di aumento e di svolgimento; ma per lunghi anni la Cassazione di Francia cambiò spesso la sua giurisprudenza, non ostante l'unicità del collegio.

Il giurista od il cittadino quando esamina la diversità delle sentenze deve supporre che il testo della legge sia *cattivo* o *difettoso*; ma il sindacato legittimo dei poteri pubblici deve anche permettere la ricerca per sapere: se le mutazioni della giurisprudenza furono ispirate dai nuovi principî di libertà, dalla maggiore coscienza dei diritti dell'uomo, senza i quali lo Stato non vive ordinato, ovvero se il magistrato si die' vinto da altre preoccupazioni, quali per esempio, da uno spirito di rigorosa repressione, dall'interesse dell'erario, dalle tendenze autoritarie del potere. Altamente biasimevoli sarebbero queste movenze nelle materie penali, nelle quali la vita umana è l'oggetto del giudizio.

Ho presenti alla memoria le lodi, che sommi scrittori rivolsero alla Cassazione francese, perchè seppe ottemperare i suoi responsi alla vita nuova delle libertà. Lo Hélie scrisse: « che la durezza delle prime sentenze e l'eccessivo rigore delle interpretazioni si piegareno; che regole affermate per lunghi anni furono cancellate, perchè la Cassazione piegò allo spirito del legislatore, che manifestava lo spirito nuovo, che l'animava, nello introdurre profonde modificazioni nei Codici ».

Il Tarbé lodò la classe penale « perchè ogni relatore e ciascun avvocato generale si costituiscono il difensore dei condannati ».

Invece non tacerò il sentimento dell'anima mia gelosa delle pubbliche libertà, ebbra di amore per una giustizia serena, spassionata e sapiente. Debbo dichiararlo: lo studio dottrinale della giurisprudenza penale mi convinse che in generale le Cassazioni penali hanno da qualche tempo smarrita la vera indole della loro missione, la quale è quella di essere custodi delle leggi, serene interpreti de' suoi comandi, garanti dei diritti degli accusati e di quelli della società. Questo studio mi convinse che abbiano sovente ceduto a deplorabili tendenze. In questa materia debbo far tacere riguardi personali e private simpatie; ricordare i doveri che fanno legge alla mia anima, non i legami che la stringono. Dirò temperatamente la verità. Credo gli uomini che esercitano gli uffici di magistrati supremi d'incorrotta probità; ma la giurisprudenza mi dà molto da pensare. Lungo sarebbe il discorso: ne darò un breve saggio. Ho già detto che le Cassazioni del Regno hanno fatto un deplorabile abbandono di una delle più degne prerogative del loro ufficio. Carlo Alberto con editto dei 30 ottobre 1847 istituì la suprema Corte torinese e quella magistratura dal primo giorno della sua esistenza, sopra le nobili tradizioni della consorella francese, stimò suo ufficio di esercitare il diritto degli annullamenti d'ufficio.

Le domande dei ricorrenti, lo studio, la parola del difensore danno lume all'oracolo della legge, che è il magistrato; ma fu sempre insegnamento della vera sapienza che egli debba ascoltare la sola legge. La legge unica, Cod. lib. II, tit. II reca: *Non dubitandum est iudicem si quid a litigatoribus vel ab his qui negotiis absistunt minus fuerit dictum, id supplere et proferre quod sciat legibus et jure publico convenire*, onde l'assioma: *judex ex officio supplere potest in jure non in facto*. Dal 1865 la Cassazione di Torino d'accordo con le altre non fece più uso di questa preziosa facoltà di annullare d'ufficio, tutte le volte che investita della cognizione della causa scoprì gravi nullità di ordine pubblico non vedute dall'avvocato. Oggi la magistratura giudicante ha una benda sugli occhi: se all'udienza l'avvocato scopre un motivo, la Corte lo respinge come tardivamente prodotto. In caso di condanna vi ha forse un Pubblico Ministero che ricorra nell'interesse della legge? No, davvero. La dotta ed umana scrittura del

Bonacci rimane come ricordo di una eredità da riprendere.

Cito alcuni casi di giurisprudenza: non farò nomi di Corti. Chi non sa che il verbale del dibattimento è il più geloso documento per il diritto del giudicabile? La legge prescrive che sarà steso all'udienza, giusta l'art. 316 della procedura penale. Si osò permettere come legale l'uso dei processi verbali stampati. Alla fine si osò proclamare questa massima: *Non è nullo il verbale sol perchè redatto pochi giorni dopo l'esito della causa; e però seguita anche la iscrizione in fatto; per tal motivo contro il verbale non è luogo a sospensione di Cassazione*. Si protesse forse la ignavia dei cancellieri? No, l'interesse dei presidenti delle Corti di assise che vogliono rivedere e correggere gli errori commessi. « In teoria - disse una Corte il 2 marzo 1878 - eminenti scrittori hanno detto essere un abuso fare una semplice minuta e copia, per poi a miglior agio e in rispondenza della stessa distendere il verbale, e così ridotto a perfezione, farlo munire di sottoscrizione, però nella pratica è stato sempre tollerato il sistema ».

Che dire dei reati di oltraggio? La corretta giurisprudenza aveva affermato la mente del legislatore: che la legge non garentisce la persona, ma la funzione, e che perciò l'oltraggio non sia applicabile quando il funzionario agisca fuori i limiti dei suoi poteri e violi egli stesso la legge. Da molto tempo ogni resistenza all'arbitrio non è più permessa.

Il deposito della multa è prescritto in materia correzionale, fuori il caso d'indigenza. Spesso accade che il deposito si faccia presso il cancelliere del tribunale, in cui è fatta la dichiarazione di ricorso, anzichè presso i ricevitori del registro od altri agenti contabili del pubblico erario. Anche il ricorrente deve fare il deposito alla Corte di assise se fu condannato a pena correzionale. Prima non si stimò di cadersi in nullità per la errata persona del depositario. Più tardi la giurisprudenza dichiarò questa esorbitante nullità.

In materia di stampa (come tacerlo?) la suprema magistratura andò sopra un periglioso terreno. Sin da quando furono pubblicate le libertà costituzionali si seppe che l'Editto della stampa era legge di favore. Dalla pubblicazione dello Statuto la magistratura subalpina e quella delle altre contrade ritennero che la

prescrizione dei reati di stampa era specialissima. Dopo quarant'anni mutarono pensiero, applicando alla diffamazione commessa per la stampa la prescrizione ordinaria.

Sono noti i principî specialissimi della complicità nelle stampe periodiche. L'Editto piemontese permette di procedersi soltanto contro il gerente; la stessa legge modificata dal Pisanelli in Napoli permette l'azione penale contro il gerente e chi ha sottoscritto l'articolo. La Cassazione di Roma passò sopra la volontà legislativa e non cassò una sentenza che aveva applicato la complicità ordinaria, toccando quella libertà, che il conte di Cavour raccomandava, morendo, che non fosse toccata!

L'animo mio rifugge dal fare censura più larga in quest'aula; ma desidero ardentemente che la giustizia non abbia colore politico, che sia il patrimonio di tutta la nazione. Non posso fare a meno di non ricordare quanto fu censurata dal paese una sentenza in materia di prescrizione, perchè revocò una giurisprudenza, che si poteva dire il diritto vigente, e tolse la libertà ad una persona che apparteneva a minoranza politica.

Affrettiamoci adunque a considerare l'importanza della Cassazione come custode e salvaguardia contro gli errori e l'arbitrio dei magistrati, contro le violazioni del diritto e delle forme essenziali dei giudizi penali: ma aspettando il diritto penale unico, facciamo lo studio di aggiunte e di emendamenti, che assicurino l'avvenire dalle deplorabili condizioni presenti.

Passo a discorrere delle mende e delle lacune del disegno. A mio modo di vedere, il vizio più grave di questo disegno di legge, mi sia lecito il dirlo alla Commissione ed all'illustre guardasigilli, sta in questo: il proponente costretto a riconoscere che i ricorsi, che costituiscono il lavoro di tutte le sezioni che si vogliono abolire, non possano essere esaminati da unico collegio, non ha pensato ad un rimedio legale per impedire non solamente la durata della discrepanza della giurisprudenza, ma le maggiori divergenze che il nuovo Codice addurrà.

Non voglio ripetere le cose dette dall'onorevole collega Manfredi intorno il sistema della divisione delle materie in criminale e correzionale. L'illustre collega ricordò che i principî generali sono comuni alla maggior parte dei reati. Io aggiungo che l'articolo addurrà molta con-

troversia per il grande abuso che le sezioni di accusa fanno della potestà di *correzionalizzare i crimini*, perchè in questi casi si dirà: quale delle due sezioni è competente?

Osservo pure che reputo impropria la dizione: *una sezione*, che va divisa in *due sezioni*. Una sezione divisa non dà sezioni.

A parte queste considerazioni degne di stima, domando: vi fu mai legge di ordinamento giudiziario che commise al potere esecutivo di mutare con decreto reale la suprema giurisdizione del Regno? Il potere giudiziario supremo deve essere indipendente dal potere esecutivo, autonomo, indipendente. L'art. 70 dello Statuto comanda non potersi toccare l'organizzazione giudiziaria, se non per legge. Quindi proporrò la soppressione dell'art. 3. L'aumento dei magistrati, il turno di servizio, la suddivisione delle sezioni accresceranno la possibilità della diversità dei giudicati. Altro è il fenomeno insito alla necessità delle cose umane, altro quello che dipende dalla imperfezione della legge. Se ministro e Commissione pensano che due sole sezioni non bastano, se credono che il *bisogno del servizio* possa richiedere la suddivisione delle sezioni, chiedano ora e per tempo la instaurazione di tre classi. L'ordinamento giudiziario deve essere fatto per legge. E per quanto mi affidi amicizia antica per Giuseppe Zanardelli, in questa materia, per ossequio ai principî penso che non si debba lasciare azione alla potestà ministeriale sulla magistratura. Preferisco che si dica: La Cassazione è istituita in tre sezioni, salvo poi a chiedere che una di esse sia abolita, se non sarà necessaria.

Dopo ciò, la lacuna più grave della legge è questa: non lascia sicura la coscienza pubblica sopra gli individui che saranno chiamati a comporre la magistratura suprema. La legge commette al decreto reale di fare la pianta organica dei magistrati; ma non dichiara che i consiglieri della Cassazione non dovranno essere chiamati ad altri uffici e ad altra magistratura giudiziaria. Il ministro vuole confondere insieme il Pubblico Ministero e la magistratura giudicante, che sono carriere distinte e parallele; il progetto dell'Ufficio centrale vuole vietare al Governo di introdurre nella Cassazione definitiva alcun giurista eminente.

Così la pluralità delle sezioni, la non immutabilità dei magistrati e il nuovo Codice da-

ranno giurisprudenza fluttuante, incertissima. L'onorevole Miraglia ha ricordato che la Cassazione francese adunò i più chiari giureconsulti della nazione; ci poteva ricordare che la Costituente ebbe grande diffidenza dei magistrati nominati dal potere esecutivo, tal che la prima Cassazione sorse elettiva. Erano i dipartimenti della Francia che nominavano 40 o 42 magistrati per la durata di 4 anni. Poi diventarono inamovibili. Non vi ha paese libero del mondo che non abbia sanzionata questa inamovibilità. Il Belgio nell'art. 99 della Costituzione sanziona che il Re possa nominare i consiglieri sopra due liste, l'una presentata dal Senato e l'altra dalla Camera. Invece tra noi il potere esecutivo continuamente muta il personale della magistratura suprema, dando il premio ai migliori magistrati col promuoverli a presidenti di Corte d'appello, e confondendo insieme il Pubblico Ministero e la magistratura giudicante. Io ho voluto studiare la sorte fatta al personale della Cassazione di Roma che sorse nel 1876 composta di 23 consiglieri. In fatti, in 11 anni gli illustri magistrati Merello, Bonasi, Selmi, Noce, Massari, Bonelli, Sannia da magistrati della Cassazione andarono presidenti alle Corti di appello. Il Municchi, il De Cesare, il Celli, il Bussola, il Marinelli dal Pubblico Ministero della Cassazione passarono a procuratori generali. Lo Spera dal Pubblico Ministero passò alla Procura generale, alla magistratura giudicante; l'Auriti dalla presidenza di sezione in Roma alla Procura generale, il Salvati da Roma a Napoli. De' 23 consiglieri il Tondi ed il Canonico soltanto ricordano la prima schiera. Questa continua amovibilità di magistrati impedisce la uniformità di giudicati, perchè le opinioni individuali possono variare secondo gli uomini che si succedono.

Per rafforzare il rispetto della magistratura al cospetto della nazione, bisogna presidiarla delle necessarie guarentigie d'indipendenza. L'ordinamento della suprema magistratura vuole tre cose: la legge, la giurisdizione unica e prudenti provvedimenti per ottenere giudici, che diano sicurtà di sapienza, di integrità, di indipendenza. Quest'ultimo obbietto vince d'importanza quello della unica giurisdizione, quanto l'anima il corpo, la sostanza la forma.

Perchè ora la legge lascia all'arbitrio del potere esecutivo la potestà di prendere i magi-

strati della Cassazione per promuoverli a presidenti di Corte di appello? Perchè la legge lascia sussistere il triste sospetto che il magistrato supremo debba meritarsi il posto di presidente di Corte d'appello? Perchè vi ha una differenza di stipendio tra il consigliere della Cassazione e quello di primo presidente di appello. L'uno ha L. 9000 all'anno, l'altro L. 12,000. La stessa differenza, che corre tra lo stipendio di sostituto procuratore generale e presidente di appello, e tra consigliere di Cassazione e procuratore generale presso le Corti di appello, produsse la continua confusione di magistrati pertinenti alle due carriere del Pubblico Ministero e della magistratura giudicante, che sono distinte e parallele. La sola necessità di guadagnare L. 3000 all'anno adduce la frequente amovibilità dei magistrati supremi.

Eppure nessuna cosa è pur difficile quanto l'ufficio di dare sentenza in Cassazione. I magistrati, che dalla gioventù vissero sempre decidendo in fatto ed in diritto, e che furono al contatto delle umane passioni, male si adattano nella tarda età a vivere nelle serene regioni del diritto; per lo più sono promossi a presidente di appello quelli che in Cassazione fecero migliore prova, mentre questa è una ragione per ritenerli. Coloro che fanno cattiva prova invece non meritano promozione.

Il ritorno del consigliere di Cassazione ad una giurisdizione di appello può addurre anche un danno grave: questa destinazione pone spesso ostacolo al corso della giustizia e può paralizzare la libertà dei consiglieri, dei quali l'inviato è superiore, perchè spesso in appello si discute una massima della Cassazione, in cui il presidente fu l'autore della sentenza. Alcuna volta il presidente deve persino astenersi nella causa, perchè la giudicò in Cassazione.

Quando attendevo con frequenza all'avvocatura e non ero ancora senatore, mi avvenne di trovarmi avanti una Corte di appello, e vidi il primo presidente, che si asteneva, perchè aveva giudicato nella causa, che era in grado di rinvio.

Io vi domando: se la spesa da farsi sia così onerosa da impedire per ora una riforma, giusta, limitata ai pochi magistrati che salirono all'apice della carriera giudiziaria, e indispensabile per la dignità stessa della Cassazione. Credo che occorra una maggiore spesa di



L. 120,000 all'anno, perchè, come diceva l'illustre collega Calenda, se pure in breve tempo il ministro voglia instaurare tre o quattro sezioni di Cassazione, occorrono tutto al più altri ventotto magistrati. Come il Senato potrebbe respingere così lieve aumento di spesa? Se a me si risponde che il bilancio non può subito sostenere tale somma, proporrò che la legge sanzioni l'aumento per un anno dopo la instaurazione del magistrato unico.

L'articolo 5 del disegno come fu emendato dall'Ufficio centrale viola l'ordinamento giudiziario vigente, perchè toglie al ministro la potestà d'introdurre qualche giureconsulto, professore od avvocato eminente, nella Cassazione. Al certo si può raccomandare al guardasigilli la maggiore considerazione per i diritti acquisiti dei consiglieri delle quattro sezioni che saranno abolite; ma la necessità di accrescere la sapienza e la rinomanza del supremo magistrato non può permettere una proibizione, che non è scritta nella legge organica. Anzi io penso che moltissimi consiglieri da Palermo, Torino, Napoli e Firenze non vorranno in tarda età mutar cielo, vita e sacrificare interessi di famiglia, talchè allo invito di venire in Roma potranno chiedere il riposo. Innanzi a questa possibilità non stimo prudente di proibire al guardasigilli la nomina eccezionale di qualche celebrato giurista.

Altre guarentigie penso di proporre per sottrarre la suprema magistratura dalla dipendenza del potere esecutivo.

Non vi è altro paese al mondo che ci dia l'esempio del magistrato supremo ancor sottomesso alla volontà del potere esecutivo. In epoca, in cui breve è la vita dei Ministeri, talchè, onorevole Zanardelli, io feci a lei l'augurio di toccare gli anni di Pietro, è possibile che perduri così grave anomalia di leggi?

Perciò bisogna ottenere le tre condizioni, senza le quali non vi ha magistratura suprema rispettata, come non vi hanno vere magistrature. Esse sono: altissima capacità scientifica, indipendenza garentita, rispettabilità morale. Io domando all'onorevole guardasigilli: chi sceglierà tra molti gli eletti che saranno chiamati a Roma?

La memoria mi ricorda la storia della legge organica giudiziaria. La legge organica del 1851 sanzionava la rigorosa inamovibilità del magi-

strato. La legge del 13 novembre 1859 dovette variarla, perchè si dovevano fondere insieme le magistrature dei caduti Stati, divisioni di Italia.

Il ministro Vigliani, col decreto 3 ottobre 1873, volle porre un freno ai tramutamenti. Per i membri della Cassazione statuiva che non potessero essere tramutati loro malgrado senza il parere del Collegio supremo cui appartenevano: questa disposizione corrispondeva alla precarietà delle cinque Corti di cassazione. Quel decreto fu abrogato con altro decreto del 5 gennaio 1879. L'abolizione fu decisa con una relazione, la quale bandì questa massima: « che la iniziativa deve appartenere al ministro della giustizia come il solo che, posto a capo di tutta la magistratura del Regno, è veramente in grado di riconoscere e valutare i bisogni e le condizioni dei vari corpi giudiziari ed i meriti comparativi dei magistrati ».

Un altro guardasigilli, con decreto 4 gennaio 1880, istituì una Commissione consultiva giudiziaria. La Commissione fu costituita di un sostituto procuratore generale di Roma e di quattro consiglieri eletti a voti segreti, presieduta dal guardasigilli o dal segretario generale che doveva essere sentito sopra i tramutamenti e le promozioni. Lo scopo benefico che questo corpo consulente prometteva fu deluso. Dei pareri della Commissione non si compilò verbale. Il ministro si conservò la facoltà di decidere a suo talento e convocò la Commissione a lunghi intervalli.

Poichè questa legge farà scomparire in gran parte le vestigia delle supreme magistrature regionali, perciò è indispensabile che il giorno e l'ora, in cui sarà instaurata la magistratura italiana unica, come unica sarà la legge, espressione della unità di vita del popolo italiano, cessi questo stato anormale. Si restituisca l'impero all'articolo.69 dello Statuto, che dichiara inamovibili i magistrati. Si eviti il più remoto sospetto che la promozione possa per vie ipocrite e indirette trasformare i magistrati ad istrumenti di regno. Sopra l'esempio di tutti i popoli liberi d'Europa proporrò aggiunte, le quali impediscano che il supremo magistrato, che deve decidere della vita e dell'onore dei cittadini, e dichiarare illegali gli atti abusivi ed incostituzionali del potere esecutivo, sia lasciato a discrezione del Governo.

Proporrò pure che i presidenti di sezione siano eletti dai consiglieri.

Quanto al Pubblico Ministero presso la Cassazione, poichè col disegno di legge l'onorevole ministro chiede di confonderne il personale con quello giudicante, io addimanderò la restaurazione del sistema napolitano sanzionato nella legge del 1817, secondo il quale le funzioni del Pubblico Ministero costituivano una missione revocabile. Il De Falco aveva raccomandata questa riforma. Il Tajani ne aveva fatta la proposta nella riforma della legge organica.

Avanti la suprema Cassazione non s'intende un Pubblico Ministero rappresentante del potere esecutivo. Il Pubblico Ministero, dovendo vegliare all'*osservanza delle leggi* ed alla *esecuzione dei giudicati*, ha funzioni per eccellenza giudiziarie e non può essere agente del potere esecutivo, che spesso è parte convenuta in giudizio.

Voglio sperare quindi che, a svolgimento della legge che confonde le due carriere, il Senato accetterà la mia proposta.

Ma la necessità della piena indipendenza del potere giudiziario non solamente mi consiglia proposte per separarla dal potere esecutivo; altra me ne consiglia per allontanarla dagli odî, dalle passioni e dagli interessi delle parti. È necessario un potere giudiziario costituito in modo che nulla tema e nulla possa ripromettersi dal potere politico; ma che nulla debba aspettare o possa chiedere alla nazione, fuori del rispetto che la virtù impone, fuori della riconoscenza che la storia decreta. I pericoli e le seduzioni, alle quali il magistrato è esposto, crescono in ragione della molteplicità e della grandezza degl'interessi che deve decidere, e della irresponsabilità giuridica, in cui vive.

Dico cosa vietissima, che la esperienza conferma: l'aura dei Parlamenti è malsana per il carattere dei magistrati. Nei governi parlamentari il potere politico, la lotta delle parti, le pretese dei grandi elettori, la solidarietà nascente dallo scrutinio di lista, i voti di fiducia o di sfiducia, gli appelli nominali, riducono grandemente la indipendenza e il nobile carattere del magistrato.

Anzi oso dire che il magistrato, il quale scende nella lizza elettorale e va alla ricerca del suffragio elettorale, mi pare un nume, che di sua volontà abbandona l'altare, su cui la patria lo

pose. La diversità del fine del legislatore e dell'altro del giudice, la missione tanto delicata ed ardua che il giudice compie, perchè l'onesta e saggia giustizia è condizione di pace e di felicità per l'umana convivenza, nonchè la impossibilità che nella medesima ora il giudice segga nel palazzo della giustizia e in quello della legislatura, mi consigliano di proporre lo svolgimento delle incompatibilità parlamentari. La legge del 1877, sol perchè vi erano parecchie circoscrizioni di Cassazione, permise eccezionalmente e temporaneamente che fossero eleggibili i consiglieri di Cassazione. Questa eccezione deve cessare con la legge, che unifica con la giurisdizione la suprema magistratura penale.

Son certo che lo stesso potere giudiziario approverà la mia proposta, perchè esso sente dolore dei pochi eletti, i quali, poco attendendo al loro delicato ufficio, meglio riescono a mettersi in evidenza.

Potrei dimostrare che in tutti i paesi la magistratura suprema è esclusa dalle Assemblee politiche; ma il Senato ben sa tali cose.

Veggio sedere nell'Ufficio centrale in maggioranza consiglieri di Cassazione. Essi non possono, non dovrebbero respingere queste mie proposte, perchè vogliono spezzare i pericolosi vincoli che uniscono il potere legislativo al potere *giudiziario* e il medesimo all'esecutivo per dare autonomia e serenità al potere più geloso dello Stato. Ci pensino a non respingere le mie idee, che la ragione pubblica dei popoli raccomanda!

Ancora dolorosa mi suona nel cuore l'eco delle lunghe accuse, che l'opposizione fece alla Destra di valersi dei magistrati per fini partigiani. Impediamo che la magistratura dipenda dall'aura mutabile delle parti politiche.

Tuttavia, dopo di aver pensato alla giurisdizione superiore ed alla sicurezza dei supremi magistrati, cioè all'autonomia del potere giudiziario, dico a me stesso: una Cassazione a pluralità di sezioni ovvero ristretta a due sezioni, divise per materie, in se stessa è una deviazione dal carattere tipico della istituzione. Quindi fo domanda: è impotente l'ingegno giuridico italiano a meditare riforme, le quali, contemperando l'istituto alle condizioni nazionali nostre, correggano il vizio della difformità della giurisprudenza?

Nel corso de'miei studi vagheggiai un su-

premo Consiglio di legislazione composto del presidente e di alcuni consiglieri della Corte di cassazione, dei magistrati costretti al riposo per misura di età, di membri proposti per terne dalle maggiori Università e per terne dai Consigli d'ordine delle maggiori Curie. Questo Consiglio, che vorrei intitolato *Consiglio supremo della revisione delle leggi*, dovrebbe studiare la giurisprudenza per fornire lavori preparatori alla revisione dei Codici.

Questa istituzione sarebbe cosa nuova ed utilissima: la molteplicità delle leggi e la forma della codificazione moderna producono testi ambigui, spesso contraddittori. Il legislatore deve rispettare la indipendenza del potere giudiziario astenendosi dall'intervenire in qualunque modo diretto od indiretto nei singoli giudizi, deve rispettare i giudicati; ma il Parlamento ha l'alta prerogativa di vegliare sopra la correttezza di ogni altro potere e di correggere le leggi errate, di compiere i vuoti, che la legislazione appalesa. Forse che il Codice civile e la procedura civile e la penale dopo ventidue anni non addimandano correzioni e riforme?

Se io volessi ora proporre la istituzione di questo Consiglio, mi sentirei rispondere: non è questo il loco, perchè questa legge vuole la sola unificazione della Cassazione penale. Perciò propongo una semplice aggiunta, consistente nell'obbligo imposto alla Cassazione di Roma di scrivere ogni lustro una relazione sopra i testi che sembrano ambigui al magistrato supremo.

Una costante divergenza di sentenze significa o testo cattivo, o testo difettoso, ovvero lacuna nelle leggi. Ogni uomo, che conosca la difficoltà di fare i Codici per la mole della materia e la gravezza degli argomenti, deve dire che sarebbe cosa prodigiosa se un Codice, per quanto studiato, corretto e seriamente discusso da tecnici, non presentasse un manifesto bisogno di emendazioni e rettificazioni.

Il Governo rappresentativo ha canoni certissimi: il giudice non dev'essere legislatore; non può pronunciare in regola generale.

I Parlamenti giudiziari sotto l'antico regime facevano gli *arresti di regolamento*. Al presente si può dire che il giudice è la *lex loquens*, ch'è lo schiavo della legge; ma la difformità della giurisprudenza significa la imperfezione della legislazione.

Per la legge, che istituì la Cassazione fran-

cese, era comandato alla magistratura di fare una relazione quinquennale sopra i vizi della legge. Quest'ordine non è abolito, ma è andato in desuetudine. Il Senato sa che istituita la Cassazione in Francia il 1° dicembre 1790, nello stesso giorno un'altra legge, all'art. 91, sanzionò la interpretazione obbligatoria, ordinando che quando una sentenza era stata cassata due volte ed una terza magistratura avesse in grado di rinvio giudicato in modo uniforme alle due prime decisioni, la controversia dovesse presentarsi al Corpo legislativo, che avrebbe dato un decreto *dichiarativo*, al quale la Cassazione era tenuta di attenersi. Questo sistema, che rendeva obbligatoria la interpretazione autentica nel caso della contraddizione dei giudicati, fu mantenuto dalla Costituzione dell'anno III e dall'altra dell'anno VIII. La legge del 16 settembre 1807, pur non derogando a questo principio, rimise al Governo d'interpretare le leggi per atto di autorità. Si era sotto il regime imperiale, durante il quale le leggi erano il lavoro del Consiglio di Stato che le discuteva: il Corpo legislativo le adottava senza discussione alcuna. Il sistema costituzionale sanzionò la giusta regola della interpretazione facoltativa. L'art. 73 della nostra Costituzione fu copiato dall'art. 28 della Costituzione del Belgio. Il sistema della interpretazione obbligatoria presentava grandi inconvenienti, perchè trasformava il legislatore in giudice; infatti solamente una legge poneva termine al processo. La teoria sembrava facile, perchè chiara appare questa regola: il legislatore che fece la legge deve interpretarla; ma il corso regolare della giustizia era interrotto. Il Governo doveva presentare il disegno; il ministro poteva essere sempre il giusto proponente?

Questo sistema spesso impediva il corso alla giustizia e generava un vero caso di diniego di giustizia. Infatti, se le due Camere fossero state in disaccordo, l'interpretazione legislativa sarebbe stata impossibile. Come si sarebbe terminato il processo? Si sarebbe avuto un vero caso di diniego di giustizia, ovvero la soverchia durata delle liti.

Supponendo pertanto che la legge sarebbe stata adottata, vi era il pericolo che dal voto delle due Camere fosse uscita non una legge interpretativa, ma una legge nuova, perchè spesso il legislatore avrebbe dovuto interpretare leggi antiche. Quale comunanza d'idee vi poteva essere

tra l'uno e l'altro legislatore? Aggiungasi che l'uso del legislatore a deliberare regole generali lo faceva improprio e sospetto per leggi motivate dallo interesse personale. Talchè gli scrittori capovolsero l'aforisma e dissero: *Non vi ha più cattivo interprete della legge quanto il legislatore.*

Per questi inconvenienti la Francia con la legge del 1837 ed il Belgio con la legge del 7 luglio 1865 introdussero il sistema del giudizio a sezioni riunite. Questa innovazione cambiò il sistema della interpretazione che diventò meramente facoltativa.

Io non caldeggio il ritorno alla interpretazione obbligatoria; ma neppure credo che la potestà costituzionale della interpretazione autentica e facoltativa debba rimanere inerte, abbandonata. Fuori qualche rarissimo esempio di interpretazione di legge fiscale fatta per rafforzare il bilancio, come si usa dire, ossia per fare più onerose le tasse e fuori il caso della legge Bonfadini, che interpretò la legge elettorale per ridurre il numero dei professori, che erano accolti nell'Assemblea elettiva, mancano esempi di leggi interpretative.

Se otterrò che la legge sopra la Cassazione unica comandi alla suprema magistratura di informare il Ministero delle divergenze della giurisprudenza, avrò procurata la materia per la revisione delle leggi.

Propugnai ed ottenni analoga sanzione intorno la giurisprudenza delle magistrature miste in Egitto. Con l'interpretazione facoltativa non vi sarà più la sospensione nel corso della giustizia, nè la possibilità di un diniego di giustizia; ma la decisione a sezioni unite se opera la cosa giudicata definitiva fra le parti, lascia alle magistrature piena libertà di opinioni.

Noi sanzioneremo un giusto provvedimento, comandando alla Cassazione di apprestarci la materia necessaria per correggere le nostre leggi con la interpretazione autentica facoltativa. Ottenendo questa aggiunta alla legge, caldeggerò con fermezza di propositi la istituzione del Consiglio permanente di legislazione.

Come ascolta il Senato, l'ordine del mio discorso mi ha condotto a svolgere un sistema di emendamenti e di proposte che daranno, dopo l'unità della legge, la giurisdizione su-

prema unica e magistrati degni del supremo ufficio, che debbono adempiere.

Nessuno mi persuaderà che tali mie proposte non trovino luogo nel disegno presente, perchè la necessità della piena indipendenza dell'ordine giudiziario è un domma di giure costituzionale, ed io mi sono attenuto al metodo delle riforme parziali, perchè non ho dilatato le mie proposte alle magistrature inferiori.

Dovendo riconoscere che una proposta di ri vedere la legge sopra l'esercizio professionale non può trovare sede conveniente in questa legge, mi contenterò se il Senato farà invito all'onorevole guardasigilli di studiarla, adottando un semplice ordine del giorno.

Riassumo: il Senato, ne ho certissima la prova, mi ha dato ragione della indipendenza dell'animo, con la quale ho discorso. Non uscendo dai termini speciali della riforma proposta ho esaminato i tre fattori della medesima: l'unità della legge, l'unità della giurisdizione, la sapienza e l'indipendenza del magistrato.

L'unità della giurisdizione è necessaria alla unità della legislazione per la ragione penale, che è di diritto pubblico, e perciò, lasciandosi ancora insoluta la questione del diritto civile, rassicureremo le curie italiane, se, correggendo parecchi articoli, faremo dipendere l'unità del magistrato dall'unità della legge; se sanzionando la inamovibilità, daremo alla nazione una magistratura che non potrà mai essere sospettata di fare servizi, perchè sarà perfettamente separata dal potere esecutivo. Faremo una legge giusta, che aspira davvero alla unità del diritto, se costretti per la necessità delle cose a sanzionare la pluralità delle sezioni, voteremo l'inizio di un supremo Consiglio di giureconsulti, che sarà l'oracolo della coscienza giuridica nazionale.

Esorto i magistrati, che fanno parte dell'Ufficio centrale, a smettere il deliberato pensiero di non accogliere correzione alcuna al difettoso progetto. Altrimenti io temo che la riforma non sarà deliberata dai poteri legislativi o per lo meno sarà lungamente indugiata, perchè la Camera dei deputati se non respingerà, emenderà il disegno.

Ministro e Commissione altrimenti assumeranno la grande responsabilità di non aver voluto la concordia dei legislatori.

Termino raccomandando alla Commissione

l'accoglimento degli emendamenti, intorno ai quali sono disposto a conferire con essa.

Nel giorno, in cui sanzionato il Codice penale unico, spariranno legislazioni, che contengono ancora il ricordo delle legislazioni di sovrani assoluti e nemici della nazionale indipendenza, io mi allierò dell'opera durata, perchè vedrò conseguita la fede della mia giovinezza ed avrò concorso all'opera, che ci ha dato una la patria, una la bandiera, uno l'esercito, una la legge, una la giustizia punitiva. (*Approvazioni*).

**Annunzio di domanda d'interpellanza  
del senatore Gadda.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. ministro della pubblica istruzione, lo informo di una interpellanza che gli muoverebbe il senatore Gadda, il testo della quale è stato deposto sul banco della Presidenza e dice così: « Il senatore Gadda desidera interrogare l'onor. ministro della pubblica istruzione intorno al corso superiore di architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze ».

L'onor. ministro è pregato a dire se e quando egli intenda rispondere a questa interpellanza.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Se piace all'onor. senatore Gadda ed al Senato, io pregherei di stabilire per questa interpellanza la tornata di giovedì prossimo in principio di seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'in-

terpellanza dell'onor. senatore Gadda sarà svolta nella tornata di giovedì prossimo in principio di seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (*Seguito*);

Modificazione della legge del Consiglio di Stato;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-89;

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864;

Costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1888 al comune di Nettuno;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è sciolta (ore 6 e 25).